

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, rimasta invalida a seguito di un investimento stradale, ha presentato alla Direzione Provinciale dell' INPS di un'istanza, datata 22 dicembre 2107, chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“Mod AS1-INV.CIV. compilato dalla sottoscritta in data 20.05.2013 in seguito all'invalidità causata dalle conseguenze del sinistro occorso in data 11 agosto 2010. Documento di 4 facciate compresa la facciata con le “osservazioni della struttura inps”, compilata dal medico legale ai fini dell'azione di rivalsa nei casi di responsabilità di terzi, art.41, legge 04.11.2010 n.183”*. Motivava l'istanza con riferimento al giudizio civile di quantificazione del danno subito a seguito del predetto incidente.

L'amministrazione adita concedeva un accesso parziale escludendo le dichiarazioni del medico legale emettendo un provvedimento del seguente tenore letterale *“in relazione alla richiesta in oggetto, si allega alla presente modello AS1 precisando che le dichiarazioni del medico legale, da Lei richieste, costituiscono un atto di tipo interno che non può essere oggetto di rilascio”*.

Avverso tale provvedimento, datato 11 gennaio 2018, la sig.ra ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il ca.so e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione adita la quale deduceva che *“non veniva trasmessa la 4° pagina, compilata dal personale medico di questa Sede per la valutazione medico legale riguardante l'eventuale responsabilità di terzi, presupposto per l'esercizio dell'azione di surroga da parte dell'Istituto e quindi non di interesse giuridico per la Sig.ra L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all'Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito.*

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto dovendo considerarsi certamente sussistente l'interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente all'accesso *de quo*, avendo ad oggetto atti alla stessa relativi ed in particolare alla valutazione medica della propria invalidità, a seguito dell'incidente di cui è stata vittima. La sig.ra vanta altresì un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - all'accesso richiesto, con riferimento alla propria pratica di invalidità civile.

Il diniego d'accesso alla relazione medica, opposto dall'amministrazione, non appare giustificato dalla mera considerazione che l'atto richiesto sia un "atto interno" e come tale sottratto all'accesso. La sottrazione dall'accesso deve essere prevista da una norma che individui una categoria di atti come esclusi dall'accesso in ragione della prevalenza, a diverso titolo, dell'interesse alla riservatezza. Nel caso *de quo* non viene dedotto alcun interesse alla riservatezza che si intenderebbe tutelare e che comunque dovrebbe, nel caso di specie, ritenersi recessivo rispetto al diritto della ricorrente all'accesso, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Appaiono, altresì, prive di pregio le diverse ed ulteriori argomentazioni dedotte dalla amministrazione in sede di memoria difensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

La Sig.ra, in data 13 settembre 2017, aveva presentato alla Direzione Provinciale dell'INPS di un'istanza *ex lege 241/90* chiedendo di accedere alla documentazione da cui risultasse la posizione lavorativa e previdenziale del sig., coniuge separato, con espressa indicazione degli emolumenti percepiti negli anni 2013/2017 ed estratto conto assicurativo.

Motivava l'istanza con riferimento al giudizio promosso dal sig. volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento/divorzile.

Con nota del 3 novembre 2017, l'INPS comunicava di non accogliere la richiesta di accesso in quanto il, quale controinteressato, non aveva autorizzato l'accesso agli atti e, avverso tale provvedimento, la sig.ra adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 19 dicembre 2017 questa Commissione dichiarava il predetto ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 perché la ricorrente non aveva dato prova di averne spedito copia - tramite raccomandata con avviso di ricevimento - al controinteressato

La sig.ra, in data 15 gennaio 2018, ha formulato una nuova istanza di accesso alla medesima documentazione già richiesta in precedenza.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 29 gennaio 2018, rigettava nuovamente l'istanza sulla base della opposizione espressa dal sig. all'accesso de quo.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig., allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà*

di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

Per quanto sopra la ricorrente ha legittimamente riproposto l'istanza di accesso agli atti ed, avverso il nuovo ed espresso provvedimento di rigetto dell'Amministrazione, ha adito questa Commissione.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva che il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto sulla base delle seguenti osservazioni. In primo luogo deve dirsi illegittimo il rigetto fondato sulla mera manifestazione di opposizione all'accesso da parte del controinteressato: la amministrazione, pur in presenza di opposizione, deve sempre procedere al bilanciamento degli opposti interessi coinvolti al fine di verificare la prevalenza o la recessività del diritto di accesso. Nel caso di specie l'interesse ad accedere deve dirsi prevalente, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90, avendo la ricorrente dedotto in interesse difensivo dell'accesso richiesto, essendo la documentazione richiesta necessaria per curare o difendere gli interessi della istante in giudizio. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: CODACONS

contro

Amministrazioni resistenti: Autorità Nazionale Anticorruzione

FATTO

Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all'ANAC chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) istruttoria compiuta dall' ANAC in merito alla raccolta fondi per il terremoto in Nepal e loro gestione;
- 2) atti e documenti richiesti ed ottenuti da EXPO 2015 s.p.a.;
- 3) provvedimento di archiviazione e motivazione.

Motivava la richiesta con la necessità di verificare la correttezza della raccolta e della gestione della raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto del Nepal da parte di CGIL CISL UIL EXPO 2015 SPA e dal PADIGLIONE NEPALESE. Trattandosi di una campagna fondi finalizzata ad interventi supportati da Enti pubblici il CODACONS presentava dapprima un esposto e successivamente formulava all'ANAC l'istanza *de qua*.

Il CODACONS riferisce che l'Amministrazione adita ha emesso un provvedimento di diniego datato 20 novembre 2017 prot. - sull'assunto che l'istanza appariva volta ad effettuare un controllo generalizzato – ma tale provvedimento non risulta allegato al ricorso in oggetto, pur essendo in esso indicato tra gli allegati prodotti. Il ricorrente allega invece un provvedimento dell' 11 gennaio 2018 prot. (e relativi allegati) che appare essere un provvedimento di accoglimento.

Avverso il citato, ma non allegato, provvedimento del 20 novembre 2017 prot. il CODACONS, come rappresentato, ha adito la Commissione con ricorso del 14 febbraio 2018 affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'ANAC nella quale, la stessa, chiarisce la vicenda sulla base delle seguenti specificazioni.

A fronte dell'istanza di accesso ricevuta l'ANAC pronunciava un primo provvedimento di diniego, quello datato 20 novembre 2017 prot. ma, successivamente, a seguito della contestazione del CODANCONS ed effettuato un supplemento istruttorio – e in assenza di opposizione dei controinteressati medio tempore informati - accoglieva l'istanza con provvedimento del 11 gennaio 2018 prot. (doc. allegato al ricorso del Codacons). L'ANAC ha precisato che, pertanto, l'accesso è stato consentito ed è stato inviata al CODACONS la documentazione richiesta con la sola eccezione di una parte degli estratti conto, sottratti per dedotte esigenze di riservatezza.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, in via preliminare, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione ostesa, osservando per il resto quanto segue.

Il ricorso presentato deve considerarsi inammissibile per la mancata allegazione del provvedimento di diniego impugnato, come previsto dall'art. 12 comma 4 lett. a) e dall'art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R. 184/2006. Prima ancora deve osservarsi, peraltro, che il ricorso deve dirsi tardivo rispetto a tale provvedimento, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dallo stesso, come previsto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Per completezza di analisi la Commissione osserva che, anche ove si facesse riferimento al provvedimento dell' 11 gennaio 2018 prot. – di fatto non menzionato nel ricorso e non contestato nel merito – il ricorso dovrebbe dirsi irricevibile per tardività anche con riferimento a tale provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e, per il resto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Ricorrente: CODACONS

contro

Amministrazioni resistenti: CONSOB

FATTO

Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla CONSOB chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“tutti gli atti compiuti e da compiere in vista della autorizzazione all'ammissione alle quotazioni nel mercato di Borsa Italiana S.p.a. di S.r.l.”*.

Motivava la richiesta con richiamo alle finalità statutarie e alla tutela del primario interesse degli investitori e dei consumatori.

La CONSOB ha emesso un provvedimento di diniego, datato 16 febbraio 2018, precisando che “per il titolo S.r.l., non essendo lo stesso ammesso alle negoziazioni, non ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 66 - quater, comma 1, del Tuf e la richiesta non può essere accolta”.

Avverso il citato provvedimento il CODACONS, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta dell'invio del medesimo al controinteressato, S.r.l., cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 12 comma 7 lett. c).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore – di (.....)

FATTO

La sig.ra, aspirante docente per la scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A048, ha presentato un'istanza rivolta all'IIS – di (.....). Richiedeva in particolare di accedere alla "richiesta di inserimento delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di III fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per la classe di Concorso A048 dell'aspirante Prof.ssa".

Motivava l'istanza con la necessità di verificare l'interesse e l'opportunità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, successivamente alla presentazione del ricorso *de quo*, nota dell'amministrazione adita nella quale si invita la ricorrente a presentarsi in orario e luogo indicati ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, prende atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di voler consentire l'accesso richiesto. Tuttavia, poiché non è noto se alla data odierna tale accesso sia di fatto avvenuto, la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento poiché l'istante vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso ai documenti richiesti - previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 - quale soggetto inserito in graduatoria, aspirante all'incarico di docente per la medesima classe di concorso cui i documenti richiesti si riferiscono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di voler consentire l'accesso richiesto ma, non essendo noto se tale accesso

sia di fatto avvenuto, accoglie il ricorso in via prudenziale, invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Segreteria Provinciale del COISP di

contro

Amministrazione resistente: Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica - presso la Questura di

FATTO

Il COISP (Coordinamento per l'indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) – a mezzo del proprio Segretario Generale Provinciale - ha presentato in data 7 gennaio 2018 un'istanza di accesso agli atti rivolta al Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica - presso la Questura di Con tale istanza richiedeva in particolare:

- Elenchi del personale impiegato/da impiegare, per le aggregazioni fuori sede dal 01.01.2017 sino alla data odierna comprensivi di quelli esposti all'albo vistati dal sig. Dirigente, non più esposti dal settembre u.s. ed aggiornati al termine di ogni aggregazione (...);
- Le programmazioni settimanali del personale dipendente a partire dal 01.01.2017 e sino alla data odierna;
- Le programmazioni giornaliere da cui si possa evincere le partenze ed i rientri in sede del personale in occasioni delle aggregazioni fuori sede a partire dal 01.01.2017 sino alla data odierna.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 25 gennaio 2018, premettendo che non sono consentite istanze d'accesso volte ad effettuare un controllo generalizzato, consentiva un accesso parziale alla documentazione richiesta. Trasmetteva pertanto "*sic et simpliciter* gli ordini di servizio giornalieri e settimanali a partire dall'ultimo accesso eseguito da codesta O.S. fino alla data odierna" con riferimento alla circostanza che il COISP ha già esercitato il diritto di accesso proprio con riferimento alla documentazione richiesta, in altre due occasioni – giugno ed ottobre 2017.

Avverso tale provvedimento il COISP – per il tramite del Segretario Generale Provinciale - ha adito la Commissione, nei termini, affinché la stessa valutasse la legittimità del provvedimento opposto, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la medesima ha ribadito di aver inviato in data 25 gennaio solo la documentazione non acceduta dalla rappresentanza sindacale nelle precedenti occasioni (e quindi relativa al periodo dal 2 ottobre 2017 al 21 gennaio 2018): in particolare l'accesso sarebbe stato esercitato sei volte: due confronti sindacali, due verifiche sindacali e due accessi agli atti ex lege 241/90.

L'amministrazione ha precisato inoltre che l'elenco delle aggregazioni non è atto materialmente firmato e protocollato specificando che tali dati sono evincibili dalla documentazione già fornita.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal COISP, la Commissione osserva che la giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all'accesso, ha affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione” (C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013).

Nel caso di specie appare certamente sussistente un interesse differenziato del sindacato all'accesso de quo riferendosi i documenti richiesti alla gestione del personale e ai turni di svolgimento del servizio.

Tutto ciò premesso la Commissione, in primo luogo, rileva la cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già ostesa. Inoltre, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita che il richiesto “elenco delle aggregazioni” non è atto materialmente formato e protocollato, ritiene il ricorso parzialmente inammissibile, con riferimento a tale parte dell'istanza, per inesistenza del documento. Infatti secondo il disposto dell'art. 2 del DPR 184/2006 l'amministrazione adita non è tenuta all'elaborazione dei dati in proprio possesso, e quindi alla “formazione” di un documento per soddisfare le richieste d'accesso presentate.

Quanto alla rimanente documentazione la Commissione osserva che l'amministrazione dovrà consentirne l'accesso a nulla rilevando che esso sia stato in parte già consentito: il diritto di accesso non si esaurisce, infatti, neppure con il relativo esercizio.

E' altresì vero, però, che il diritto di accesso deve essere esercitato da parte degli istanti in modo da comportare il minor aggravio possibile per l'amministrazione adita e senza ostacolare l'ordinaria attività della stessa in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della amministrazione (art. 97 Cost).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, parzialmente inammissibile per inesistenza della documentazione richiesta – con riferimento all'elenco delle aggregazioni – e, per il resto lo accoglie invitando, per l'effetto, l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di/Agenzia delle Entrate Riscossione

FATTO

Il sig., in proprio e quale legale rappresentante della S.a.s., ha presentato una richiesta d'accesso rivolta alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate chiedendo di accedere alla copia di diversi avvisi di accertamento e cartelle – individuati con i relativi estremi - e delle rispettive relate di notifica.

Motivava l'istanza con riferimento all'esercizio del diritto di difesa – al fine di provare la mancata notifica dei menzionati avvisi - nel giudizio instaurato dalla Agenzia delle Entrate-Concessionario della Riscossione, pendente innanzi al Tribunale di, per la dichiarazione di fallimento della S.a.s. a fronte dell'insolvenza della stessa nel pagamento di 35 cartelle esattoriali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si deduce quanto segue.

“L'assenza di elementi capaci di identificare, in maniera univoca, l'oggetto della richiesta, ha causato un rallentamento della procedura, apparentemente destinata all'ottenimento di documenti (cartelle esattoriali e connesse relate di notifica) detenuti dal Concessionario della Riscossione (oggi, “Agenzia delle Entrate Riscossione”) e non dalla scrivente Amministrazione. Ciò posto, volendo intendere, nella maniera più ampia e anche alla luce della documentazione posta a corredo di ricorso prodotto alla Commissione Nazionale per l'Accesso agli Atti Amministrativi, che la richiesta verta – per quanto riguarda gli atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate e restando, quindi, esclusa, quella riferita ad Agenzia delle Entrate Riscossione – sugli atti presupposto delle cartelle esattoriali richiamate dal soggetto istante, si è provveduto ad accogliere la richiesta di accesso, invitando il sig., o suo delegato, a presentarsi presso quest'Ufficio martedì 27 febbraio, alle ore 10:00, per prendere visione degli atti detenuti (anche su supporto informatico o presenti in banche dati) dall'Ufficio stesso e, del caso, estrarne copia.

Il ricorrente ha inviato nota in cui si comunica il rinvio dell'appuntamento fissato per l'esercizio dell'accesso, per cause di forza maggiore.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.a.s., come rappresentata, la Commissione preliminarmente precisa che, qualora l'amministrazione riceva una istanza di accesso avente ad oggetto documenti, anche solo in parte, detenuti da altra amministrazione, dovrà inoltrare la richiesta ricevuta a quest'ultima al fine di garantire il diritto di accesso: si invita pertanto la stessa a trasmettere l'istanza di accesso alla Agenzia delle Entrate Riscossione per la parte di propria competenza.

Quanto alla documentazione di pertinenza della amministrazione adita, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione di voler consentire l'accesso richiesto ma non essendo noto se, alla data odierna, l'accesso sia di fatto avvenuto si osserva quanto segue.

La Commissione, in via prudenziale, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento poiché l'istante vanta, in primo luogo, un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 e, in secondo luogo, poiché l'accesso viene richiesto ex art. 24 comma 7, a fini di difesa, nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, già pendente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di voler consentire l'accesso richiesto ma non essendo noto se tale accesso sia di fatto avvenuto, accoglie il ricorso in via prudenziale invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Invita, altresì, la stessa a trasmettere l'istanza di accesso ricevuta alla Agenzia delle Entrate Riscossione, per la parte di propria competenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale Civile e Penale di

FATTO

La sig.ra, iscritta all'Albo dei consulenti tecnici e all'albo dei periti ed esperti del Tribunale di, ha presentato alla Segreteria di Presidenza del medesimo tribunale un esposto a carico delle colleghe, signore e, in considerazione del dedotto comportamento lesivo della propria dignità professionale. A seguito dell'esposto *de quo* il Presidente del Tribunale avviava procedimento nei confronti delle predette invitandole a formulare "giustificazioni e/o determinazioni" e, successivamente, dichiarava il "non luogo a provvedere".

La sig.ra formulava, conseguentemente, formale istanza ex lege 241/90 chiedendo di accedere alle memorie depositate dalle signore e, sulla base delle quali si era formato il convincimento del Presidente del Tribunale.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di autore dell'esposto nonché in ragione dell'eventuale esercizio del proprio diritto di difesa, in sede giurisdizionale ed amministrativa, per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva con particolare riguardo alla propria dignità professionale.

Il presidente del Tribunale, deducendo una carenza di legittimazione all'accesso per estraneità dell'istante al procedimento disciplinare, rigettava l'istanza con provvedimento del 23 gennaio 2018 avverso il quale la sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alle controinteressate, signore e, all'indirizzo di posta elettronica certificata contenuto in pubblico registro, allegando le relative ricevute.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.

Come noto, l'autore di un esposto ha diritto di accedere alla documentazione del procedimento che si è instaurato in conseguenza della presentazione dello stesso, vantando un interesse qualificato in tal senso. In tal senso è orientata la recente giurisprudenza amministrativa che, a partire dalla sentenza 7

del 2006 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, conferma tale indirizzo «la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante» (così anche Consiglio di Stato, Sez. VI, N. 316 del 21/1/2013).

Quanto alla sussistenza degli “altri elementi” richiesti – e ritenuti non esistenti dal Presidente del Tribunale - la Commissione osserva che l'esposto presentato aveva ad oggetto un comportamento presuntivamente lesivo della dignità professionale della odierna ricorrente che non può, pertanto, dirsi “estranea” al procedimento de quo. L'interesse all'accesso richiesto deve inoltre dirsi sussistente, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90 con riferimento alla finalità della tutela in giudizio, ancorché eventuale, della propria posizione giuridica soggettiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo/Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali di

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza di accesso avente il seguente tenore: “.... chiede ai seguenti e precisati Organi, di accedere ai seguenti atti e con le seguenti modalità:

1. al Capo di Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, acquisizione di copia della nota prot./, da trasmettersi via pec al domicilio eletto;
2. al Segretario del Mibact per la regione, visione dell'intero fascicolo inerente la questione della verifica di interesse pubblico di, con riserva di esercitare il diritto di accesso anche nella forma di estrazione ed acquisizione di copia degli atti ritenuti, dal qui scrivente, d'interesse per i fini indicati in premessa;
3. al Soprintendente BB. AA. di, a. acquisizione di copia della nota prot./, b. acquisizione di copia della nota prot./, c. acquisizione di copia della nota prot./, d. acquisizione dell'istanza di verifica dell'interesse pubblico avanzata dal Comune di, compreso ogni suo allegato; e. visione degli interi fascicoli(o pratiche) a cui ineriscono le suddette note richieste in copia.

Motivava l'istanza con riferimento all'esposto da lui presentato avente ad oggetto il dedotto “reato di falso ideologico nel parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL di corredo della deliberazione n. 56 del 27/2/2017 della Giunta comunale di – anche in concorso con il Soprintendente” relativamente alla questione della sottoposizione, o meno, di in alle disposizioni di tutela ex artt. 10 e ss. del d.lgs. 42/2004.

Avverso il silenzio serbato da parte del Soprintendente di nonché avverso il provvedimento del 19.02.2018, prot. del Segretariato Regionale – MIBACT, allegato al ricorso, il sig. ha adito nei termini la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni. Nessuna richiesta è stata invece avanzata nei confronti del Capo di Gabinetto del MIBACT.

Si precisa che l'allegato provvedimento di diniego prot. reca il seguente oggetto: “Comune di (.....) provvedimenti autorizzativi n./..... e/..... del 20.12.2017: diniego di accesso agli atti”.

E' pervenuta memoria del Segretariato Regionale MIBACT per la nella quale l'amministrazione insiste per il rigetto del ricorso sull'assunto che: “Il ricorso presentato fa riferimento alla nota n. del 19.02.2018 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale e all'oggetto riporta un diniego di accesso agli atti riguardante i provvedimenti autorizzativi n./..... e/..... del 20.12.2017 nel Comune di

Il Geom. nell'istanza di riesame fa invece riferimento a tutt'altro procedimento concernente nel Comune di”.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. osserva quanto segue.

Il provvedimento di diniego n. del 19.02.2018 allegato dal sig. al ricorso *de quo* non si riferisce all'istanza presentata avendo un oggetto assolutamente diverso – riferentesi perfino ad altro comune. Tale circostanza è stata confermata, in sede di memoria difensiva, da parte del MIBACT come riportato nella parte in fatto. Il ricorso pertanto, con riferimento a tale parte, deve ritenersi inammissibile non avendo il ricorrente allegato il provvedimento di rigetto impugnato, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. a) del DPR 184/2006.

Con riferimento, invece, al silenzio serbato dalla Soprintendenza dei BB. AA. di la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ricevere dalla amministrazione alcuni chiarimenti in merito alla natura degli atti richiesti nell'istanza d'accesso ad essa rivolta, con particolare riguardo alle nota prot./.....; nota prot./.....; nota prot./..... Si invita pertanto la Soprintendenza di a fornire alla Commissione le specificazioni richieste rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile nei confronti del Segretariato Regionale MIBACT per la ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, pronunciando per il resto ordinanza istruttoria con l'invito alla Soprintendenza di ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: - Commissione per l'erogazione dei contributi canoni locazione

FATTO

Il sig., studente universitario, ha presentato una richiesta d'accesso rivolta a Commissione per l'erogazione dei contributi canoni locazione chiedendo di accedere alla "documentazione formante le motivazioni di non accoglimento dell'istanza di revisione sottoposta a valutazione dell'apposita Commissione", con riferimento alla propria richiesta di erogazione dei predetti contributi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 22 febbraio 2018 è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente in cui comunica di aver concesso l'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione, preso atto della comunicazione dell'amministrazione resistente, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Università degli Studi di “.....”

FATTO

Il sig. ha presentato un’istanza di accesso all’Università degli Studi di chiedendo di accedere “ai dati relativi all’iscrizione e alla frequenza per l’anno accademico 2016/2017 al corso di laurea in Scienze Biologiche ovvero ad altro corso di laurea dell’Università degli studi di “.....” della sig.ra (...) figlia del sig., nonché, per il caso in cui la stessa fosse risultata iscritta, ad ottenere i dati relativi al numero di esami sostenuti dalla sig.ra nell’A.A. 2016/2017 e, in ogni caso, il numero di esami complessivamente sostenuti dalla stessa con il relativo piano di studi dal dì della prima iscrizione. Si richiede, altresì, se dalle verifiche effettuate, la sig.ra fosse risultata iscritta per l’anno accademico 2017/2018”.

Motivava l’istanza con riferimento all’obbligo di mantenimento della propria figlia maggiorenne, in forza di sentenza di separazione n. / del Tribunale di, ed alla necessità di produrre la predetta documentazione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio da intraprendersi presso il Tribunale di, contro la sig.ra

Con provvedimento datato 14.11.2017 l’Università degli studi di “.....” informava il sig. che la figlia, a mezzo dell’avv., aveva proposto formale opposizione alla richiesta d’accesso presentata e, in data 08.01.2018 emetteva provvedimento di rigetto, avendo proceduto al bilanciamento dei contrapposti interessi.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso. Perveniva memoria difensiva dell’amministrazione resistente.

Nella seduta del 16 febbraio 2018 la Commissione sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire una copia della sentenza di separazione - non allegata al ricorso - che ha disposto l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia per poter verificare la legittimazione del ricorrente all’accesso, anche in considerazione della maggiore età della figlia.

Il sig., in ottemperanza all’incombente istruttorio disposto dalla Commissione inviava copia della predetta sentenza.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, verificata preliminarmente la disposizione da parte del Tribunale di con sentenza n./..... dell'obbligo di mantenimento in capo al sig. in favore della propria figlia maggiorenne osserva quanto segue.

Per costante giurisprudenza deve dirsi sussistente il diritto del padre, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne, di accedere alla documentazione reddituale e scolastica del figlio per acquisire la prova della sopravvenuta autosufficienza economica del medesimo o il perdurante *status* di studente.

La motivata opposizione espressa dal controinteressato non è circostanza idonea a giustificare, *ex sé*, il rigetto dell'istanza di accesso e nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti l'amministrazione adita dovrà concedere l'accesso laddove il diritto dell'istante risulti almeno di pari grado rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato – salvo che vengano in rilievo dati cd. sensibili del terzo.

Nel caso di specie il diritto dell'istante all'accesso è sorretto dalla necessità di agire in giudizio per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne, cui egli è obbligato in forza di sentenza di separazione, né i dati richiesti possono essere considerati dati sensibili e quindi in grado di determinare una recessione del diritto all'accesso: la documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/90, dall'amministrazione adita.

Tutto ciò premesso la Commissione rileva però che, per la sua formulazione, l'istanza appare parzialmente finalizzata ad ottenere mere informazioni - e come tale è inammissibile – e che l'unico “documento” richiesto è il piano di studi della figlia.

Ad ogni buon conto, poiché l'istante è titolare - come detto - dell'interesse ad accedere, la Commissione precisa che qualora risulti materialmente esistente documentazione dalla quale si evincano le informazioni richieste l'amministrazione adita dovrà renderla accessibile al sig. non essendo tenuta – viceversa – alla elaborazione di alcun documento al fine di soddisfare la richiesta d'accesso ricevuta (art. 2 DPR 184/2006).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di

FATTO

Il sig. ha delegato l'ing., con atto di delega datato 28 gennaio 2018, a presentare per suo conto un'istanza d'accesso rivolta al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di ed avente ad oggetto "nulla osta preventivo comprensivo di elaborato grafico presentato dalla SOC. S.R.L. con sede in,".

L'ing., ha presentato l'istanza d'accesso, che appare protocollata in data 16 gennaio 2018, chiedendo di accedere alla copia informale del progetto n. del 9 gennaio 2017. Motivava la richiesta con la finalità di "ottemperare al parere e presentare la SCIA".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza l'ing. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dall'ing. la Commissione osserva che il medesimo ha prodotto soltanto la delega all'esercizio del diritto di accesso da parte del sig. (recante peraltro una data successiva a quella del protocollo dell'istanza presentata ed un oggetto non coincidente con quello indicato nell'istanza) ma non anche la delega specifica alla presentazione del ricorso dinnanzi alla scrivente Commissione e senza allegazione del documento di identità del delegante.

L'ing., alla luce delle predette eccezioni, non appare pertanto legittimato alla presentazione del ricorso *de quo* ex art. 22 lett. b) legge 241/90.

Per completezza di analisi si rileva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta dell'invio del medesimo al controinteressato, SOC. S.R.L., cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono: il ricorso deve pertanto considerarsi, altresì, inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma comma 7 lett b), nonché ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AICS- Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all' AICS richiedendo di accedere alla seguente documentazione concernente il passaggio di livello Delibera decreto 2018/4610/525 del 3 gennaio 2018:

- 1) Copia dei verbali della commissione;
- 2) Graduatorie dei concorsi di accesso al MAE per ogni categoria di personale;
- 3) Curricula vitae e professionali dei membri della Commissione;
- 4) Documentazione presentata dai "prescelti" per l'inquadramento al primo livello funzionale e retributivo;
- 5) Verbali per l'individuazione di griglie di valutazione e griglie stesse;
- 6) Atti di nomina dei membri della Commissione;
- 7) Riscontro della avvenuta notifica ai controinteressati

Motivava così l'istanza presentata: *"ritenendomi penalizzata anche per comparazione con altri colleghi e in base alle graduatorie dell'accesso avevano punteggi nettamente inferiori ne chiedo riscontro attraverso accesso alla documentazione ad essi afferente nonché di quella relativa ai colleghi che dovrebbero avere uno scarto di anzianità professionale maggiormente inferiore al mio non ritenendo possibile che le sole valutazioni possano coprire lo scarto di punteggio menzionato nel decreto 2018/4610/525 del 3/01/2018"*.

L'amministrazione adita con provvedimento notificato alla sig.ra in data 1 febbraio 2018 dichiarava che era stato avviato il procedimento d'accesso ed era stata trasmessa comunicazione ai controinteressati, indicando che sarebbero seguite ulteriori comunicazioni nei termini di legge.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente, tramite l'istanza di accesso presentata, intende verificare la correttezza e l'equità della procedura di passaggio di livello di cui al citato decreto, anche in un'ottica di comparazione con i colleghi.

Il ricorso presentato, pertanto, deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento con riferimento alla documentazione relativa alla procedura di valutazione e agli altri impiegati partecipanti - e quindi ai documenti di cui ai punti 1, 4 e 5 della parte in fatto - poiché l'istante vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso ai documenti richiesti, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Tale tipo di accesso, nelle procedure selettive e valutative, si estende ai documenti prodotti dagli altri candidati, ai documenti formati dalle Commissioni esaminatrici ed alle schede valutative degli altri partecipanti al concorso senza che sia necessaria, nei confronti dei medesimi, la previa notifica dell'istanza d'accesso: questi ultimi, infatti, non rivestono neppure la qualifica di "controinteressati" in senso tecnico e pertanto l'esercizio del diritto di accesso prescinde dall'espletamento di tale formalità. Questo è il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (per tutte T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450) da sempre condiviso da questa Commissione e confermato da pronunce più recenti.

Così infatti T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772 secondo cui, inoltre, per tutti i documenti dei concorsi e delle selezioni pubbliche deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. Pertanto, ferma restando l'accessibilità dei documenti di cui al punto 7) da parte della ricorrente la notifica *de qua* non è necessaria ai fini dell'accesso richiesto.

Quanto ai documenti di cui al punto 2) "Graduatorie dei concorsi di accesso al MAE per ogni categoria di personale" la Commissione osserva che l'istante vanta il diritto di accedere soltanto agli atti relativi alla procedura di passaggio di livello cui la stessa ha partecipato, salvi gli obblighi di pubblicazione cui la amministrazione è tenuta.

Per quanto invece attiene alla documentazione relativa ai membri della commissione esaminatrice, di cui ai punti 3) e 6) della parte in fatto, la Commissione osserva che la ricorrente non ha allegato al ricorso le ricevute dell'invio del medesimo ai controinteressati, cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. I membri della Commissione esaminatrice sono infatti da considerarsi terzi controinteressati a tutti gli effetti - a differenza dei partecipanti alla procedura - ed il loro diritto alla riservatezza deve essere garantito e tutelato.

Con riferimento a tale parte dell'istanza, pertanto, il ricorso deve considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente con riferimento ai punti 1, 4, 5, 7 e 2, limitatamente agli atti della procedura di passaggio di livello cui l'istante ha partecipato e lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, con riguardo ai documenti relativi ai membri della commissione esaminatrice di cui ai punti 3 e 6 dell'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - “.....”

FATTO

Il prof., per il tramite degli avv. e di, ha presentato un’istanza d’accesso - datata 14 novembre 2017 ed inviata in data 20 dicembre 2017 - rivolta all’Università degli Studi di - “.....”, chiedendo copia di tutte le proprie buste paga dall’anno 1993 all’anno 2001.

Motivava l’istanza con riferimento alla sentenza del TAR Lazio 279/2012 sez. III che ha condannato la predetta Università al pagamento in favore del prof. – e degli altri ricorrenti - delle indennità per il tempo in cui il medesimo vi ha svolto attività assistenziale a tempo pieno, in qualità di primario della prima divisione di Chirurgia. Deduceva pertanto l’interesse a difendere, nelle opportune sedi, la propria posizione giuridica soggettiva per ottenere l’ottemperanza dell’Ateneo alla predetta sentenza.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il prof., per il tramite degli avv. e di, ha adito la Commissione, con ricorso del 16 febbraio 2018, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale dichiara di aver consentito l’accesso alla documentazione richiesta in data 20 febbraio 2018 con nota prot.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell’amministrazione resistente di aver consentito l’accesso richiesto, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “..... -” di

FATTO

La sig.ra, docente, ha presentato un’istanza di accesso rivolta all’IIS “..... –” di, presso il quale è in servizio, chiedendo di accedere “a tutti i protocolli cartacei degli anni 2014-15 e 2016-17 nonché alla copia dell’orario inerente i predetti anni scolastici comprese le variazioni avvenute tra le stesure provvisoria e definitiva”. Con successiva integrazione richiedeva altresì “l’indicazione dei criteri usati per la stesura” degli orari.

L’amministrazione adita con provvedimento del 19 dicembre 2017 comunicava l’accoglimento dell’istanza invitando la docente a presentarsi per l’esercizio del diritto d’accesso poi avvenuto in data 30 gennaio 2018, come da allegato verbale.

Lamentando la parzialità dell’accesso consentito ed in particolare la mancata esplicitazione dei criteri usati per la stesura dell’orario e delle motivazioni dell’adozione dello stesso – anche con riferimento alle eventuali proposte del Collegio Docenti in tal senso – la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare rileva la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla documentazione già ostesa, osservando per il resto quanto segue. La docente ha richiesto l’indicazione dei criteri e delle motivazioni per l’adozione degli orari, nonché le eventuali proposte del Collegio Docenti e, qualora tali documenti risultino materialmente esistenti, l’amministrazione adita dovrà renderli accessibili alla sig.ra la quale vanta un interesse qualificato all’accesso richiesto. Ciò anche con riferimento alla dedotta necessità di verificare la congruità e l’equità nell’adozione dell’orario nei confronti di tutti i docenti dell’Istituto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, con riferimento alla documentazione già ostesa lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del

contendere, accogliendolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: in qualità di segretario regionale del Sindacato FIALP CISAL

contro

Amministrazione resistente: INAIL Direzione Regionale

FATTO

Il sig., in qualità di segretario regionale del Sindacato FIALP CISAL, con sede presso la Direzione Provinciale INAIL di, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Regionale INAIL della chiedendo copia della documentazione relativa alla procedura di affidamento dell'incarico d'opera professionale di esperto qualificato fisica medica del 2017 ed in particolare:

1. Esito della verifica preliminare regionale;
2. Interpello regionale e suo esito;
3. Interpello del personale delle regioni limitrofe, del personale delle Strutture della Direzione generale ivi compreso quello in servizio presso i Dipartimenti della ricerca;

Richiedeva inoltre:

4. copia delle determine o di altro documento equivalente nel caso dell'eventuale affidamento a titolo gratuito del predetto incarico.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori in materia di conferimento di incarichi, della sicurezza sul lavoro (radioprotezione) e di tutela della stessa immagine dell'Istituto.

L'amministrazione adita con provvedimento del 13 ottobre 2017 comunicava che non si era dato corso ad alcuna procedura regionale di interpello poiché nessun professionista in servizio nella Regione possiede i requisiti per l'espletamento delle attività proprie dell'esperto qualificato ed esperto in fisica medica e che era stato pertanto affidato il mero incarico di esperto qualificato.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria, completa di allegati, dell'amministrazione resistente la quale forniva spiegazioni in merito all'affidamento dell'incarico oggetto dell'istanza, precisando tra l'altro, che non si è dato corso ad alcun interpello su base regionale e che nel 2017 si è proceduto a conferire il complessivo incarico in questione a un professionista in servizio presso una struttura centrale dell'Istituto, ossia il Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro ed Ambientale.

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2017, preso atto del contenuto della memoria inviata dall'amministrazione alla scrivente, invitava la Segreteria a trasmetterla unitamente ai relativi allegati alla parte ricorrente, chiedendo alla stessa di far sapere alla Commissione se, alla luce di quanto dedotto dalla amministrazione resistente, fosse persistente l'interesse alla decisione.

E' pervenuta nota della FIALP CISAL nella quale la stessa dichiara che né le specificazioni fornite dalla amministrazione né la documentazione allegata alla memoria rivolta alla Commissione appaiono soddisfare la richiesta di accesso originariamente presentata. Permane pertanto l'interesse ad ottenere la seguente documentazione:

1. Interpello del personale delle regioni limitrofe, del personale delle strutture della Direzione generale ivi compreso quello in servizio presso i dipartimenti della Ricerca.
2. Copia delle determine o di altro documento equivalente nel caso dell'eventuale affidamento a titolo gratuito del predetto incarico.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della ricorrente e richiamato quanto osservato nella seduta del 19 Dicembre 2017, in merito alla legittimazione del sindacato all'accesso richiesto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto con riferimento alla documentazione esistente per la quale persiste ancora l'interesse della ricorrente all'accesso ed in particolare ai documenti di cui ai punti 3 e 4 della parte in fatto.

Il ricorso deve invece ritenersi inammissibile con riferimento ai documenti relativi all'interpello regionale poiché non materialmente esistenti non essendosi esso, di fatto, mai tenuto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile con riferimento ai documenti relativi all'interpello regionale, materialmente non esistenti, e per il resto lo accoglie invitando, per l'effetto, l'amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il 12.1.2018,, dipendente del Ministero dell'Interno in servizio presso la Prefettura di, in comando presso il Tribunale di, presentava richiesta di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione:

- nota, prot. del 15/06/2016 della Ragioneria Territoriale dello Stato — Sezione di
oggetto: rendiconto capitolo suppletivo 2015
- nota, prot. del 15/06/2016 della Ragioneria Territoriale dello Stato — Sezione di
oggetto: rendiconto capitolo suppletivo 2015
- risposta della Prefettura di alla nota prot. del 15/06/2016
- risposta della Prefettura di alla nota prot. del 15/06/2016
- scheda valutativa prestazione professionale anno 2015 funzionaria economica finanziaria (FEF)
.....

L'istanza era motivava con la necessità di comprendere per quale motivo nell'ambito della procedura valutativa per l'anno 2014 gli era stata attribuita la valutazione di "non adeguato" con la motivazione che *"le note n. del 9 luglio 2015 ed del 15 luglio 2015 con le quali la Ragioneria Territoriale dello Stato di restituisce i rendiconti annuali 2014 relativi ai capitoli di spesa ivi indicati perché la documentazione a suo tempo trasmessa da risulta incompleta o irregolare. Dalla lettura delle note risultano vari e pesanti rilievi mossi alla trattazione delle relative pratiche da parte dello stesso"*. L'istante, nel contestare l'addebito posto a fondamento di tale giudizio negativo, deduceva che la carenza della documentazione allegata ai rendiconti trasmessi era da imputare alla gestione della funzionaria che lo ha aveva sostituito nell'Ufficio e lamentava che, a fronte di note sostanzialmente di identico contenuto trasmesse dalla Ragioneria Territoriale dello Stato afferenti al successivo anno 2015, la non aveva ottenuto il medesimo giudizio negativo.

Il concludeva la propria istanza di accesso, rappresentando la necessità di *"fugare ogni dubbio sull'errato modus operandi e consentire allo scrivente di far piena luce sulla propria valutazione e sulla disparità di trattamento ricevuto rende necessario l'acquisizione delle note richieste e della scheda valutativa del F.E.F"*.

Il 2.2.2018, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di negava l'accesso rilevando che:

- quanto alla scheda valutazione prestazione professionale anno 2015 della F.E.F. il documento rientrava tra quelli non accessibili per motivi di riservatezza di terzi ex art. 4 del D.M. Ministero dell'Interno del 10/5/1994, n. 415;
- quanto alle note della Ragioneria Territoriale dello Stato, queste erano atti endoprocedimentali della stessa Ragioneria
- quanto alle note di risposta della Prefettura di alla Ragioneria, la relativa richiesta era tendente ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

In ragione del diniego opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 26/2/2018 è pervenuta memoria dell'Ufficio Territoriale del Governo di, che ha ribadito la legittimità del provvedimento di diniego.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso risulta inammissibile con riguardo alla richiesta di accesso alla scheda valutativa - prestazione professionale anno 2015 della funzionaria economica finanziaria (FEF), ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso presentato alla Commissione alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Quanto alla richiesta di accesso alla restante documentazione, il ricorso è fondato e va accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La Commissione ritiene, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo.

Né risulta pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Scolastico Regionale per la, Istituto Comprensivo “.....” (.....), Istituto Comprensivo “.....”; Via (.....)

FATTO

L'8 e il 9.11.2017, in qualità di ex insegnante di scuola materna, attualmente in pensione, con decorrenza dal 1.9.2015, chiedeva il rilascio di copia della seguente documentazione:

- a) copia della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato con la contestuale domanda di riconoscimento degli stessi ai fini pensionistici;
- b) copia del decreto del 25/06/1984 del Provveditorato agli studi di conferma della nomina in ruolo dopo il superamento del periodo di prova.

L'istanza era motivata dal fatto che la dichiarazione era documento necessario per impugnare il decreto di collocamento a pensione con decorrenza dal 1/9/2015 che non aveva riconosciuto, ai fini pensionistici, neppure un giorno degli oltre tre anni di servizio pre-ruolo svolti prima dell'assunzione in ruolo dalla

L'istante rilevava che a seguito dell'istanza in esame l'Istituto Comprensivo “.....” trasmetteva alcuni documenti, anche se non quelli specificamente richiesti, mentre l'Ufficio Scolastico Regionale per la e l'Istituto Comprensivo “.....” di, non riscontravano l'istanza.

La proponeva ricorso chiedendo di valutare la legittimità del silenzio inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Con memoria dell'8.1.2018 l'Istituto Comprensivo “.....” precisava che nel fascicolo personale della ricorrente in possesso dello stesso risultavano i seguenti documenti: - decreto n. del 25/06/1984 di immissione in ruolo Registrato dalla Corte dei Conti in data 21/05/1992 al Reg. n.; - lettera di trasmissione della proposta per la conferma in ruolo Prot. N./..... del 22/06/1984 con allegata relativa proposta di conferma in ruolo; - copia del decreto di ricostruzione Carriera Prot./..... del 12.06.1986. Con la nota in esame veniva precisato che con riferimento alla richiesta di copia della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato con la contestuale domanda di riconoscimento degli stessi ai fini pensionistici, agli atti risultava solo copia della lettera di trasmissione Prot. del 19/12/1983, con allegato un certificato di servizio, datato 13/12/1983, rilasciato ad uso dichiarazione servizi pre-ruolo, documentazione tutta trasmessa all'interessata il 30.11.2017.

La Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2018, preso atto di quanto rappresentato dall'Istituto "....." riteneva necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indicasse con precisione quali documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le fossero stati ancora resi accessibili ovvero se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge rimanevano interrotti.

In data 21 febbraio 2018 perveniva memoria della ricorrente, in cui veniva precisato che le era stato rilasciato il decreto n., mentre non le era stata rilasciata la copia della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato con contestuale domanda di riconoscimento degli stessi a fini pensionistici.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni di ostensione del decreto n. non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione ostesa e osserva quanto segue.

Nella memoria dell'8.1.2018 l'Istituto Comprensivo "....." precisava che con riferimento alla richiesta di copia della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato con la contestuale domanda di riconoscimento degli stessi ai fini pensionistici, agli atti risultava solo copia della lettera di trasmissione Prot. del 19/12/1983, con allegato un certificato di servizio, datato 13/12/1983, rilasciato ad uso dichiarazione servizi pre-ruolo, documentazione tutta trasmessa all'interessata il 30.11.2017.

Stante quanto sopra esposto, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione stessa deduce essere inesistenti.

In relazione a quanto osservato dall'istante, la Commissione rileva che non rientra tra le proprie attribuzioni alcuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa e inammissibile per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il 13.12.2017, in qualità di Vice Procuratore Onorario in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, presentava istanza di accesso ed estrazione copia delle richieste di liquidazione e relativi allegati relative a colleghi, espressamente indicati nell'istanza di accesso (.....,,,,,), in servizio presso lo stesso Ufficio al fine *“di verificare l'entità degli emolumenti percepiti da alcuni colleghi indicati nella presente istanza, al fine di accertare se vi siano eventuali differenze tra il loro trattamento economico e quello degli altri colleghi, nonché di appurare l'incidenza della loro attività extraudienza rispetto a quella d'udienza”*.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva l'1/3/2018 memoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di che faceva presente che la richiesta avanzata non era *“assentibile senza l'esplicito consenso del titolare del diritto”*.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso presentato a questa Commissione

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST di

FATTO

Il 13.12.2017 il Prof., docente di scuola secondaria superiore, presentava al Dirigente Scolastico dell'ITST di istanza di accesso agli atti relativamente al procedimento di concessione del c.d. "bonus merito docenti" di cui alla legge n. 107 del 2015, al fine di conoscere i criteri adottati dall'Amministrazione scolastica nel definire gli importi dei bonus, la motivazione per la quale non gli era stato assegnato il bonus, i nominativi dei destinatari dello stesso e le relative attività svolte e, infine, gli importi degli stessi bonus.

Con provvedimento del 12.01.2018, il Dirigente Scolastico negava l'accesso in quanto l'istanza era *"inammissibile ed infondata: non è stato difatti evidenziato alcun personale, diretto, concreto ed attuale interesse all'accesso ed anzi l'istanza sembra preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione"*, rilevando che i compensi liquidati si riferivano all'A.S. 2015/2016 la cui determina era stata pubblicata dal 5.1.2017 al 20.1.2017 senza alcuna obiezione sino al momento della presentazione dell'istanza di accesso.

Infine, l'Amministrazione deduceva che gli atti erano riservati concernendo il trattamento economico/retributivo dei dipendenti.

Avverso tale provvedimento il propone ricorso alla Commissione, osservando che i nomi dei docenti assegnatari dei bonus non sono più disponibili e, pertanto, non sono individuabili dal ricorrente i soggetti controinteressati dell'attuale gravame.

L'Istituto Tecnico Settore Tecnologico "....." di ha precisato che il ricorrente non ha mai lamentato nulla circa l'assegnazione del bonus ad altro docenti della delibera di assegnazione risalente al gennaio 2017 ma neppure ha precisato quale sia l'interesse perseguito e per quale ragione tale interesse sarebbe stato leso, senza indicare per quali ragioni egli avrebbe avuto titolo per accedere al bonus in base ai criteri determinati dal Comitato di valutazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare ben delineata in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Atteso che l'istante è un docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del bonus - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esosprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l'altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che il docente che partecipi alla procedura di assegnazione del bonus ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione degli altri colleghi analizzando i relativi punteggi e le schede di valutazione eventualmente al fine di poter utilizzare tali dati come *tertium comparationis* rispetto alla propria posizione (sul punto anche Tar Lazio n. 9176 del 2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libero Consorzio Comunale di, Settore III "Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici

FATTO

Il 3.11.2016 - possessore di un fondo riportato nel N.C.T. del Comune di (EN) al Foglio, part. - denunciava all'Amministrazione resistente l'occupazione abusiva di un tratto di strada Provinciale di proprietà di quest'ultima e da egli utilizzata da sempre per accedere al suddetto fondo. In particolare, il ricorrente lamentava che il suddetto relitto stradale da qualche mese veniva arato dal proprietario di un fondo limitrofo,, il quale aveva anche messo dei paletti in metallo collegati tra loro, nella parte che interseca l'attuale sede stradale S.P.-...../.....

Con nota del 20.9.2017 l'Amministrazione, premettendo che l'attuale area di sedime del relitto stradale "...deve essere accessibile alla collettività..." diffidava "...i proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali a rispettare le norme dettate dall'art. 16 comma 1 e comma 2 del C.d.S. e dell'art. 26 del Regolamento di Esecuzione

Il, ritenendo non pertinenti con quanto denunciato gli inviti contenuti nella nota sopra indicata, il 28.9.2017 chiedeva all'Amministrazione resistente copia dei rilievi topografici eseguiti dall'Ente il 22.6.2017 e delle risultanze relazionate con nota n. del 21.08.2017 al fine di valutare l'ottemperanza alla diffida da parte del

L'istanza di accesso in tal modo formulata non veniva accolta dall'Amministrazione in data 17.11.2017, che riteneva gli atti richiesti non ostensibili in quanto atti interni all'Ufficio.

In data 12/2/2018 parte ricorrente adiva la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti del Libero Consorzio Comunale di

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata del 17 novembre 2017, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, essendo stata adita questa Commissione soltanto in data 12/2/2018.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Il 7.12.2017, presentava alla Tangenziale di S.p.A., in qualità di gestore di servizio pubblico, istanza di accesso e estrazione copia della seguente documentazione:

A. Appalto n. - Contratto rep. del 21.3.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - 2° stralcio - Completamento intervento opere n° e n°

1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 6.8.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 6.8.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n, per lavori al 6.10.2017
4. Certificato di ultimazione dei lavori

B. Appalto n. - Contratto rep. del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto

1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.8.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.8.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.10.2017
4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
5. Certificato di ultimazione dei lavori

La resistente, con nota prot. del 4.1.2018 negava l'accesso agli atti, rilevando che nell'istanza presentata non era indicata la situazione giuridicamente tutelata.

Il 4.1.2018 l'istante rinnovava la propria richiesta rappresentando di aver svolto l'attività di Direttore dei Lavori relativamente ai lavori sopra indicati e per i quali era in corso tra il e la S.p.A un giudizio civile.

L'11.1.2018 la società Tangenziale di s.p.a. invitava la S.p.A., in qualità di controinteressata ai sensi dell'art 22 l. n.241 del 1990, a formulare nel termine di 10 giorni un'eventuale motivata opposizione all'istanza; termine che scadeva senza alcuna opposizione da parte della controinteressata e senza che la resistente si fosse pronunciata sull'istanza di accesso.

In ragione del silenzio opposto dalla Tangenziale di spa parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 28.2.2018 perveniva memoria della Tangenziale di spa.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso presentato a questa Commissione alla S.p.a., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il personale

FATTO

Il 4.1.2018, presentava istanza volta ad ottenere l'accesso e l'estrazione copia dei seguenti documenti:

- a) scheda di valutazione dei titoli dalla medesima presentati, con l'indicazione del punteggio conseguito per ciascun criterio indicato nel bando (attività svolta nella PCM, ulteriore attività svolta nelle pp.aa., risultati raggiunti nei 2015 dalla struttura di appartenenza, attribuzione di incarichi, titolo di studio, titoli culturali, curriculum), nonché verbale di seduta della Commissione in cui tale valutazione è stata assegnata e di ogni altro atto e/o documento ad essi connesso;
- b) gli atti, le note e gli elenchi richiamati dal DSG 19 dicembre 2017 di seguito elencati:
 1. nota DIP n. del 12 dicembre 2017, con il quale il Presidente della Commissione ha trasmesso n. 8 graduatorie per la categoria A e n. 8 graduatorie per la categoria B relative alla procedura, nonché i verbali di tutte le sedute della commissione stessa, limitatamente agli atti della Commissione relativi al passaggio, nell'ambito della categoria B, al parametro retributivo
 2. l'elenco trasmesso dalla Commissione con la suddetta nota con riferimento ai corsi di formazione con esame finale organizzati dall'Amministrazione, dichiarati dai candidati e valutati positivamente dalla Commissione stessa;
 3. il verbale n., relativo alla seduta del 30 novembre 2017 e relativi allegati inerenti gli atti della Commissione relativi al passaggio, nell'ambito della categoria B, al parametro retributivo

L'istante dichiarava di avere interesse al suddetto accesso agli atti al fine di *“tutelare la propria sfera giuridica, lesa dalla predetta risoluzione del contratto”*.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, precisando che *“la parte finale, e soltanto nella presente comunicazione sottolineata, è dovuta ad un refuso legato ad una precedente richiesta di accesso agli atti indirizzata al medesimo destinatario. Si ritiene che non possa essere stato questo refuso a determinare il silenzio/diniego dell'amministrazione, poiché tale refuso avrebbe potuto essere eliminato da una richiesta di chiarimento, in una logica di soccorso istruttorio”*.

Successivamente, in data 27/2/2018, è pervenuta a questa Commissione nota dall'Amministrazione resistente in cui si comunica di aver acconsentito a concedere il chiesto accesso alla ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso, alla luce della comunicazione di parte resistente, citata in fatto, è da ritenersi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

FATTO

Il 10.12.2017,, in qualità di Sottufficiale del Corpo Capitanerie di Porto in servizio presso la Capitaneria di Porto di, presentava una istanza volta ad ottenere l'accesso e l'estrazione di copia dei seguenti atti: documentazione amministrativa inerente ai trasferimenti/movimenti in entrata e in uscita dei militari Nocchieri di Porto dalla sede di (Capitaneria di porto e Enti Marina Militare) dal gennaio 2000 al 10.12.2017 originati e custoditi presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sito in

L'istanza era motivata con il fatto che la domanda di trasferimento presso la sede di presentata dal il 10.4.2017 era stata respinta il 28.8.2017, in ragione delle prioritarie esigenze di servizio e delle connesse determinazioni di impiego inerenti altro personale, motivazione che veniva ribadita a seguito delle osservazioni prodotte dal, con provvedimento del 28.9.2017.

Il 15.1.2018, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto negava l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta in data 10.12.2017

In ragione del diniego opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Faceva presente che una circolare interna stabilisce per la sede di un periodo massimo di permanenza di 15 anni ed è appunto per tale motivo che veniva richiesta la documentazione relativa ad un così ampio periodo temporale dei trasferimenti in quella sede.

In data 1/3/2018 perveniva memoria dell'Amministrazione che ribadiva la legittimità del provvedimento di diniego, in quanto trattasi di controllo generalizzato e che l'istanza di accesso avrebbe potuto riguardare solo il periodo di vigenza del richiesto trasferimento (2 anni).

DIRITTO

In difformità a quanto rappresentato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha erroneamente respinto l'istanza, la Commissione rileva che parte ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di documenti inerenti a trasferimenti in entrata ed uscita dei militari del Corpo delle Capitanerie di porto dalla sede di

....., che lo riguardano direttamente, avendo egli fatto istanza di trasferimento presso detta sede, peraltro rigettata per esigenze di servizio.

La conoscenza di detta documentazione appare necessaria anche per difendere le proprie ragioni ex art. 24 comma 7 legge 241/90, con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

Né l'istanza si configura quale tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Per costante orientamento (tra le tante: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24 aprile 2012, n. 7), l'accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti amministrativi abbiano prodotto o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; il relativo diritto può essere quindi esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere. Per l'ordinamento, infatti, l'ostensione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti è strumentale alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e la necessaria esistenza di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante, serve ad impedire che l'accesso sia impiegato per improprie finalità, non ultimo per un controllo generalizzato sulla legittimità degli atti.

Nella fattispecie concreta il mancato accoglimento di una richiesta di trasferimento legittima il richiedente a conoscere i movimenti in entrata ed in uscita dalla sede in cui era stato chiesto il trasferimento, anche se risalenti nel tempo, stante la circolare interna sulla permanenza massima in quella sede per quindici anni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente)

FATTO

Il Sig., impiegato dipendente a tempo indeterminato di ARPA, il 17/10/2017 presentava istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:

1. domande di partecipazione al Master universitario di II° livello in “Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di, presentate dalle dipendenti Dott.ssa e
2. documentazione inerente ai criteri di scelta adottati dall’Amministrazione resistente per la designazione delle dott.sse e alla partecipazione al suddetto Master e relativo all’anno accademico 2016/2017;
3. parere del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane sulla designazione della dott.ssa alla partecipazione Master sopra richiamato;
4. deliberazioni del Direttore Generale di ARPA di autorizzazione delle dipendenti sopra citate a partecipare al Master;
5. deliberazione del Direttore Generale di ARPA contenente l’impegno di spesa per la partecipazione al Master.
6. deliberazione del Direttore Generale di ARPA di proroga del contratto a tempo determinato della dipendente dott.ssa
7. deliberazione del Direttore Generale di ARPA di approvazione di convenzione quadro tra il ARPA e l’Università degli Studi di, relativamente al servizio di formazione del personale dell’Agenzia;
8. atto di sottoscrizione di specifico “Protocollo d’intesa” tra l’Agenzia e l’Università degli Studi di per l’esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA richiamata al punto 7;
9. deliberazione del Direttore Generale di ARPA e l’Università degli Studi di di approvazione della convenzione contenente l’oggetto dell’attività, le modalità di progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività formative destinate al personale dell’Agenzia per l’aggiornamento professionale, quali Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di perfezionamento post-laurea, percorsi formativi di eccellenza etc.

10. deliberazione/determinazione di pagamento delle quote di iscrizione al Master:
11. copia delle timbrature di rilevazione presenze delle Dott.sse e, per la giornata del 10/10/2017.

Il poneva a fondamento della suddetta richiesta la circostanza che anch'egli aveva fatto richiesta di partecipazione al Master sopra indicato.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Parte istante notificava il ricorso alle controinteressate.

La Commissione rilevava, nella seduta del 19 dicembre 2017 la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un'Agenzia Regionale ed accoglieva il ricorso, secondo il costante orientamento della Commissione, trattandosi di accesso endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90.

Con istanza del 7 febbraio 2018 parte ricorrente ha lamentato la mancata ostensione di tutta la documentazione in ottemperanza alla decisione del 19.12.2017 di questa Commissione.

In data 1/3/2018 è pervenuta memoria dell'ARPA

DIRITTO

L'istanza proposta in data 7.2.2018 deve essere dichiarata inammissibile, essendo preordinata a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica ove sussistano gli estremi di una omissione di atti di ufficio.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

Il 29.11.2017 avanzava istanza di accesso e rilascio copia dei seguenti atti:

- 1) denuncia di successione relativa alla signora regolata con testamento olografo a favore di
- 2) unico relativo ai periodi di imposta 2015. 2016 e 2017 relativi a

La suddetta istanza era motivata dal fatto che l'istante aveva intrattenuto con il una relazione sentimentale dalla quale era nata una figlia, riconosciuta dal, il quale era tenuto al pagamento delle somme a titolo di mantenimento della minore; somme per la cui quantificazione era determinante conoscere la situazione reddituale del

Con nota del 18.12.2017 l'Amministrazione resistente comunicava che avrebbe consentito, previo pagamento dei relativi costi, l'accesso alle dichiarazioni dei redditi richieste, negandolo, invece, per la dichiarazione di successione, in quanto atto assoggettato a registrazione, disciplinato dall'art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 (cui rinvia per i divieti l'art. 60 del D.lgs. n. 346 del 1990), con la conseguenza che il rilascio di copie di tali atti può avvenire solo su autorizzazione del giudice competente.

Il 19.12.2017 la ricorrente chiedeva nuovamente l'accesso a tutti gli atti oggetto della prima istanza rilevando che non poteva essere richiesta alcuna somma per il rilascio delle copie in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L'Amministrazione il 25.1.2018 accoglieva la richiesta di esenzione dal pagamento delle somme per il rilascio dei documenti richiesti ribadendo il diniego all'accesso alla dichiarazione di successione per i motivi sopra indicati.

Avverso il rigetto sull'istanza nei termini suddetti la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 1 marzo 2018 perveniva memoria dell'Agenzia dell'Entrate che ribadiva la legittimità del provvedimento di rigetto.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della

spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso presentato a questa Commissione a, controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Liceo Classico “.....” di

FATTO

Il 18.12.2017,, in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico Liceo Classico “.....” di formulava istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti istruttori relativi al procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti con la contestazione di addebiti prot. ris. n. del 5.10.2017 e conclusosi con il provvedimento prot. ris. n. del 13.11.2017.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 26 febbraio 2018 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente, che faceva presente che la richiesta di accesso non era motivata con riferimento ai presupposti di fatto e all'interesse sotteso e che quest'ultimo poteva essere esistente solo in sede di svolgimento del procedimento di garanzia.

Inoltre aggiungeva che l'estrazione di copia non poteva avvenire senza costi e la trasmissione ad un indirizzo pec di un terzo non qualificato.

DIRITTO

La Commissione osserva che deve ritenersi certamente sussistente il diritto della parte ricorrente all'accesso trattandosi di provvedimento disciplinare alla medesima riferentesi ed incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva.

L'Amministrazione deve garantire l'accesso agli atti del procedimento disciplinare, trattandosi pur sempre di un "procedimento", assoggettato ai principi della democratizzazione dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/90, ciò anche al fine di una eventuale tutela della medesima nelle competenti sedi.

Occorre altresì rilevare che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'istante, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990,

ai sensi del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull’istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

La Commissione precisa che poi che l’art. 25 della l. 241/90 stabilisce che il “rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”

Pertanto, possono essere fissati i costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti, in attuazione degli artt. 5 e 6 del DPR 352/92.

Anche i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), per “costo” non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti (quali ad esempio quelli concernenti la ricerca dei documenti). Tuttavia tale importo, non predeterminabile ma oggetto di valutazione, deve essere equo e non esoso, per non costituire un limite all’esercizio del diritto di accesso con conseguente illegittimità.

Nel caso di specie, pertanto, la Commissione rileva che la richiesta di trasmissione della documentazione via pec, specificata nell’originaria istanza di accesso è legittima e che, in ogni caso, l’ottenimento degli atti istruttori può essere subordinato a pagamento.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

FATTO

Il Sig., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, si è rivolto alla Commissione, con atto del seguente testuale tenore:

“Il sottoscritto nato a (.....) il residente a nella Via nr.,, professione, Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria assegnato ai sensi della L.104 presso l'Istituto Minorile di con nota del 09.02.2018 prot. nr. il direttore Generale dott. del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risponde (all.1) "quando in realtà la richiesta di accesso agli atti era stata indirizzata al dott.", negando gli atti richiesti nell'istanza in Vostro possesso. Considerato che in data 19.02.2018 lo scrivente risponde alla nota del dirigente sopra appena citata” conclude chiedendo l'intervento della Commissione.

Al ricorso ha allegato la nota inoltrata in data 19/2/2018 all'Amministrazione e nella quale contesta in parte le determinazioni assunte, riservandosi alcune contestazioni che non risultano, tuttavia, esplicitate in questa sede.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che il ricorrente trasmetta copia dell'originaria istanza di accesso, che non risulta confluita nel presente procedimento e chiarisca le ragioni di contestazione alla nota del 9.2.2018 dell'Amministrazione, specificando, altresì, in relazione a quali specifici atti e documenti mantiene un interesse all'accesso, non apparendo sufficiente a tal fine, l'allegazione della nota di riscontro inviata direttamente all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso in questa sede.

Nelle more dell'espletamento di tali incumbenti i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire i documenti e i chiarimenti di cui motivazione salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento n. che lo hanno visto contrapposto alla S.p.A..

L'Autorità ha riscontrato l'istanza trasmettendo al richiedente gli atti contenuti nel fascicolo.

Avverso tale provvedimento, il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, rilevando di non aver rinvenuto una serie di documenti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione del relatore nell'ambito dello stesso procedimento.

L'Autorità ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, in quanto l'Amministrazione ha rilevato di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendo gli atti attinenti al fascicolo n.

Si osserva, inoltre, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione in ordine all'esistenza o meno di altri atti che l'istante deduce avrebbero dovuto essere presenti nel fascicolo. Per tale sindacato, che esula dalla competenza della Commissione, il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto “..... -” di (.....)

FATTO

La Sig.ra, docente presso l'Istituto scolastico resistente, formulava un'istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di assegnazione del *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti, ed, in particolare ai seguenti documenti:

- “*foglio excel bonus merito docenti con evidenze validate, privo dell'oscuramento dei nomi dei docenti?*”;
- “*atto prot. n. del 31 agosto 2017 e relative tabelle, privo dell'oscuramento dei nomi dei docenti?*”;

A sostegno dell'istanza deduceva di essere docente a tempo indeterminato presso l'Istituto, classe di concorso A030, di aver già ricevuto la documentazione richiesta priva, però, dell'indicazione dei nomi dei docenti interessati e di avere un interesse diretto, concreto ed attuale a verificare la regolarità delle operazioni di attribuzione del *bonus* premiale, anche al fine di tutelare i propri interessi e/o diritti in tutte le competenti sedi, comprese quelle giurisdizionali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso dell'8/1/2018, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ribadisce le ragioni del diniego, legate principalmente alla tutela della riservatezza dei docenti interessati ed evidenziando la correttezza del proprio operato in merito all'assegnazione del *bonus*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Atteso che l'istante è una docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del *bonus* - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l'altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che il docente che partecipi alla procedura di assegnazione del *bonus* ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione degli altri colleghi analizzando i relativi punteggi e le schede di valutazione eventualmente al fine di poter utilizzare tali dati come *tertium comparationis* rispetto alla propria posizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore "....." di

FATTO

Il Sig. docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II° grado, attualmente in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "....." di, ha formulato via PEC il 15.12.2017, tramite il proprio difensore, una richiesta accesso alla seguente documentazione così descritta:

- “– *delibera Consiglio d'Istituto per l'a.s. 2017/2018 relativa ai criteri generali relativi alla formazione delle classi ed all'assegnazione dei docenti alle stesse (art. 10 co. 4 D.Lvo 297/1994);*
- *delibera del Collegio Docenti per l'a.s. 2017/2018 relativa alle proposte per la formazione, composizione classi ed assegnazione alle stesse dei docenti (art. 7 co. 2B D. Lvo 297/1994);*
- *criteri utilizzati per il corrente a.s. 2017/2018 dal Dirigente scolastico che legge per l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 396 D.Lvo 297/1994);*
- *organico di diritto docenti a.s. 2017/2018; – organico di fatto docenti a.s. 2017/2018”.*

A sostegno dell'istanza deduceva di essere titolare di interesse diretto, concreto ed attuale, quale destinatario delle procedure di assegnazione delle ore e delle classi al corpo docente annualmente attivate dalla dirigenza scolastica, avendo ricevuto una comunicazione con la quale lo si informava del fatto che la sua cattedra era divenuta “*oraria ed esterna*” nella sostanziale invarianza delle sue classi del liceo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto scolastico ha depositato memoria deducendo, in primo luogo, che, a causa di un disguido imputabile al personale amministrativo, il Dirigente scolastico non era entrato in possesso dell'istanza di accesso e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso atteso che tutti gli atti richiesti erano già stati pubblicati sul sito dell'Istituto, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” ove il docente avrebbe potuto agevolmente accedere, estraendo tutto quanto di suo interesse.

DIRITTO

La Commissione alla luce di quanto dedotto dall'Istituto, ritiene il ricorso inammissibile atteso che l'istante ha chiesto all'Amministrazione di volere comunicare una serie di documenti che

l'Amministrazione deduce di aver già pubblicato sul proprio sito istituzionale che è accessibile da parte del docente sia presso l'Istituto sia, da remoto, da qualsiasi altra postazione

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di e

FATTO

Il 7 settembre 2017, militare dei Carabinieri già in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro (in sigla: NIL) di e, ha presentato a quell'Ispettorato un'istanza di accesso agli "... atti anche endoprocedimentali ..." connessi ad una lettera riservata, purtuttavia acclusa all'istanza stessa, che quell'Ispettorato aveva inviato il 30 giugno 2015 (con protocollo n°) al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di

In particolare, nella prospettazione del Conti, l'invocato accesso risultava finalizzato a desumere le fonti di alcune affermazioni di quella lettera riguardo:

- al "... clima non pienamente collaborativo [da parte del suddetto Nucleo] con la Direzione e con altri responsabili dell'Ufficio, nonché con alcuni ispettori ...";
- al "... clima di 'incompatibilità ambientale' sul territorio ... in merito all'attività del NIL ...";
- ai "... segnali in tal senso [che quell'Ispettorato asseriva di aver ricevuto] da parte di una serie di Autorità istituzionali, quali il Procuratore Capo di, il Prefetto ed altri".

L'istante ha altresì riferito che da quella medesima lettera era scaturito il proprio trasferimento per incompatibilità ambientale, peraltro da lui impugnato dinanzi al giudice amministrativo; e che, inoltre, tale missiva era stata acquisita nell'ambito di un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di (con il n°/..... del R.G.N.R.) e poi archiviato.

L'Amministrazione in epigrafe ha però rigettato l'istanza di accesso in questione: negando che dalla lettera su menzionata fosse scaturito alcun procedimento amministrativo, nonché attribuendole il mero fine di evitare futuri pregiudizi all'attività dell'Ispettorato ed evidenziando, infine, che la lettera stessa riguardava "... informazioni, atti e documenti riservati ..." attinenti a terzi controinteressati all'accesso medesimo. Avverso tale diniego, formulato il 27 settembre 2017, il ha tempestivamente adito questa Commissione: allegando sia il provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti dal comando generale dell'Arma, sia la previa proposta a quel proposito (formulata, anche richiamando uno dei passaggi della lettera in argomento, dal comando che di quest'ultima era stato destinatario).

Il 30 ottobre 2017 l'Ispettorato resistente ha trasmesso una memoria in cui ha ribadito le motivazioni del proprio diniego.

Quindi, con decisione emessa nella seduta del 15 novembre 2017, questa Commissione ha reputato necessario che l'istanza di accesso venisse comunicata anche ai controinteressati di cui l'Amministrazione stessa aveva riferito l'esistenza: i quali non apparivano né individuati né individuabili

al momento della presentazione dell'istanza medesima.

Con nota del 10 gennaio 2018 l'Ispettorato in epigrafe ha comunicato che la Procura della Repubblica presso il tribunale di, appunto in veste di controinteressata, si era opposta all'accesso invocato dal Con ulteriore nota del 16 febbraio dello stesso anno l'Amministrazione resistente ha altresì trasmesso la prima pagina della comunicazione che essa, il 13 dicembre 2017, aveva inviato (anche) alla Procura della Repubblica presso il tribunale di per notificarla riguardo all'istanza di accesso del pagina sulla quale il magistrato inquirente aveva stilato a mano, il 28 dicembre 2017, una pronuncia di non luogo a provvedere.

DIRITTO

Sul piano generale appare indubbio l'interesse del all'invocato accesso: atteso che nella proposta di trasferimento risulta richiamata la doglianza dell'Ispettorato riguardo all'incompatibilità ambientale del stesso (e degli altri componenti del NIL); e che il trasferimento dell'odierno ricorrente è stato basato, essenzialmente, su quell'incompatibilità. Inoltre, anche a voler prescindere dall'ormai archiviato procedimento penale nel cui ambito è stata acquisita la lettera in argomento, concettualmente l'accesso ad eventuali atti a quest'ultima connessi riveste finalità difensiva relativamente al giudizio amministrativo avente ad oggetto quel medesimo trasferimento.

Specificamente nel merito va poi considerato che l'Amministrazione in epigrafe ha giustificato il diniego all'accesso sul presupposto secondo cui la missiva in questione "... riguarda informazioni, atti e documenti riservati ...", seppur attinenti a terzi controinteressati: talché proprio rispetto a quegli atti e documenti, pur non specificamente richiamati dall'Amministrazione stessa, va riconosciuto l'interesse ad accedere.

Né, infine, è dimostrata l'esistenza di alcuna opposizione da parte di terzi controinteressati: tale non potendosi qualificare, all'evidenza, la pronuncia mediante cui la Procura della Repubblica presso il tribunale di si è limitata a dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza, rilevando oltretutto come il avesse già acquisito copia di tutti gli atti del procedimento penale a suo carico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. ha rivolto all'Amministrazione, una serie di diffide ad adempiere e solleciti, contenenti anche una richiesta di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell'anno 2013 presso la Prefettura di

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'ultimo sollecito del ricorrente, che risale al 18/10/2017, si è formato il silenzio-rigetto, essendo decorsi trenta giorni (in data 18/11/2017), ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione (presentato in data 21/2/2018) è stato, quindi, proposto quando era già decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig. rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza presentata per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota, diretta al legale del ricorrente, in cui rileva che il procedimento è in corso e che è stata disposta la rinnovazione dell'audizione del ricorrente e mettendo a disposizione la documentazione medica nel frattempo pervenuta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla Commissione territoriale, che ha messo a disposizione tutti gli atti del procedimento, indicando, altresì lo stato del medesimo non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere,

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Direzione Territoriale del Lavoro di-.....

FATTO

Il Vice Brigadiere ha presentato alla D.t.l. di una richiesta di accesso agli atti contenuti nel fascicolo da cui era scaturita la nota prot. del 30.6.2015 inviata dall'Amministrazione al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dalla quale sarebbe scaturito a suo carico un provvedimento dell'Arma di trasferimento d'autorità, a causa di incompatibilità ambientali segnalate dal Direttore dell'Ufficio della D.t.l.

L'Amministrazione negava l'accesso sicché l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La D.t.l. ha depositato una memoria in cui ricostruisce la vicenda e rileva, in particolare, di non poter ostendere la documentazione richiesta perché contenente informazioni riservate relative ad altri soggetti.

La Commissione, nella seduta del 28/09/2017, rilevato che l'Amministrazione aveva dedotto, tra l'altro, che il diniego agli atti posti a fondamento della predetta nota riservata si fonderebbe anche sulla necessità di tutelare la posizione di soggetti "controinteressati", ma che gli stessi non risultavano individuati, né erano individuabili al momento della presentazione dell'istanza, riteneva necessario che l'amministrazione stessa comunicasse l'istanza d'accesso anche a tali soggetti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, affinché gli stessi potessero eventualmente esercitare la propria facoltà di opposizione. *Medio tempore* interrompeva i termini di legge.

Successivamente l'Amministrazione faceva pervenire una nota alla Commissione deducendo che la Procura di, quale controinteressata, si era opposta all'accesso e la Commissione invitava l'Ispettorato a meglio chiarire quali fossero i controinteressati che avevano proposto opposizione, trasmettendo copia dei relativi atti.

Con nota del 16/2/2018 l'Ispettorato, nulla deducendo in ordine ad eventuali opposizioni di altri controinteressati, ha ribadito che la Procura di si sarebbe opposta all'accesso, allegando a riprova di quanto dedotto, il provvedimento scritto di pugno dal Sostituto Procuratore in data 28/12/2017.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato dal sig. meritevole di essere accolto vantando, il ricorrente, il pieno diritto ad accedere alla documentazione a sé relativa. Poiché è stato attivato un procedimento disciplinare a carico del medesimo conclusosi con la decretazione di un trasferimento d'autorità ed è stato, altresì, instaurato un procedimento penale a suo carico il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto. La informativa *de qua* è refluita nel procedimento penale sopra menzionato ed appare pertanto pertinente alla posizione individuale del ricorrente.

Inoltre essendo stato presentato dal sig. un ricorso avverso la determinazione con la quale è stato disposto il trasferimento d'autorità, l'accesso deve essere consentito anche ex art. 24 comma 7 legge 241/90, per una finalità difensiva.

Appare priva di pregio l'argomentazione dell'Amministrazione adita che deduce la non esistenza di "atti endoprocedimentali" rispetto al documento prot., sulla considerazione che si tratti di una mera informativa e che dalla stessa non sarebbe scaturito alcun provvedimento nei confronti del sig.

L'informativa stessa infatti si inserisce, secondo la ricostruzione offerta, nell'intero procedimento disciplinare e in quello relativo al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale e, si evidenzia, il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti "*presupposti, conseguenti o comunque connessi*" al documento *de quo*.

Parimenti la deduzione dell'Amministrazione in ordine all'esistenza di un'opposizione all'accesso da parte della Procura risulta destituita di fondamento.

Nella nota trasmessa alla Commissione non risulta alcuna opposizione all'accesso da parte della Procura che si è limitata a disporre un "*non luogo a provvedere*" in considerazione del fatto che il Sig. aveva già estratto la documentazione del fascicolo del processo penale/..... nel quale era indagato.

Ciò non rappresenta un'opposizione e neppure, peraltro, un diniego di ostensione giustificato dal segreto istruttorio, ma anzi conferma il pieno diritto dell'istante di ricevere dall'Amministrazione tutti gli atti in suo possesso, così come analogo diritto egli ha già esercitato nell'ambito del procedimento penale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di

FATTO

Il 30 novembre 2017, comproprietario di alcune unità immobiliari ubicate a, ha presentato all'Amministrazione in epigrafe un'istanza di accesso agli avvisi di accertamento prot. e prot.: entrambi emessi dall'Agenzia stessa il 18 novembre 2013 per il classamento catastale di quelle medesime unità immobiliari appartenenti allo e però, asseritamente, mai notificati a lui o alla propria dante causa

Con nota del 20 dicembre 2017, pervenuta all'istante il 10 gennaio dell'anno successivo, l'Amministrazione in epigrafe ha comunicato allo gli estremi delle raccomandate mediante cui erano stati spediti "... all'avente diritto reale ..." quei due avvisi di accertamento; ed ha confermato che entrambi, l'11 dicembre 2013, erano stati consegnati "... a persona abilitata".

Avverso tale diniego di accesso lo ha tempestivamente adito questa Commissione: adombrando l'ipotesi che gli avvisi di accertamento ai quali egli aveva invocato l'accesso fossero stati notificati soltanto a tal e che, soprattutto, erroneamente costei figurasse come esclusiva proprietaria (alla data delle notifiche in questione) delle unità immobiliari oggetto degli accertamenti stessi, anziché quale comproprietaria del 50% (appartenendo il residuo 50% alla dante causa dell'odierno ricorrente).

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 28 febbraio 2018 l'Amministrazione in epigrafe ha sostanzialmente ammesso la rispondenza al vero dell'ipotesi formulata dallo; e, quindi, ha manifestato il proprio intento di rinnovare la notificazione dei due avvisi di accertamento anche nei confronti di coloro che attualmente risultano intestatari delle unità immobiliari in argomento, tra i quali l'odierno ricorrente. Nondimeno questi, ad avviso della resistente, non aveva titolo ad accedere ad atti che (a suo tempo) erano stati specificamente inviati ad altro soggetto: ossia, appunto, alla

DIRITTO

In via preliminare va osservato che, nel proprio ricorso, lo si è limitato a prospettare l'esistenza di un errore nell'intestazione catastale delle unità immobiliari contemplate negli avvisi di accertamento oggetto del contendere; e, quindi, ad ipotizzare che quegli avvisi fossero stati notificati esclusivamente a

Tuttavia, ancorché tale eventualità potesse apparire assai probabile agli occhi dell'odierno ricorrente, per definizione essa non equivaleva ad una certezza: essendo astrattamente

possibile p.es. che si fosse verificato un disguido postale in quelle pregresse notificazioni. Oltretutto, in quest'ultima evenienza, la avrebbe vantato un interesse all'accesso (a quei medesimi avvisi di accertamento) identico, anziché contrapposto, a quello oggi vantato dallo Da parte del quale non poteva perciò pretendersi che, in assenza di una piena e sicura consapevolezza riguardo alla circostanza che la avesse realmente ricevuto quegli avvisi di accertamento in veste di (reputata) esclusiva proprietaria delle unità immobiliari ivi contemplate, notiziasse contestualmente costei in merito all'odierno ricorso.

Poiché dunque l'effettiva esistenza della predetta controinteressata (o, per meglio dire, del contrario interesse da lei vantato rispetto all'invocato accesso) deve considerarsi acclarata soltanto grazie alla memoria difensiva dell'Amministrazione in epigrafe, va addossato a quest'ultima l'obbligo di trasmettere alla il ricorso dello che risulta perciò ammissibile, a questo riguardo.

Peraltro, in alternativa all'adempimento testé descritto, l'Amministrazione potrà confermare a questa Commissione di aver *medio tempore* compiutamente notificato allo stesso i due avvisi di accertamento su menzionati: in tal guisa venendo sostanzialmente a cessare la materia del contendere.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione in epigrafe a trasmettere alla controinteressata il ricorso presentato alla Commissione stessa da

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando provinciale di

FATTO

Con istanza inviata il 30 dicembre 2017, sia al comando regionale per la sia al comando generale della Guardia di Finanza,, *ex* militare della Guardia di Finanza congedatosi (asseritamente) nel 1972, ha chiesto l'accesso agli "... accertamenti svolti a carico dei militari che avevano redatto il rapporto di polizia [giudiziaria, ad avviso del] basato su presupposti falsi ed erronei ...", concernente una delibera adottata nel 1999 da una società il cui collegio sindacale era da lui presieduto.

In particolare questi ha evidenziato:

- che da quel rapporto era scaturito un procedimento penale dinanzi al tribunale di conclusosi all'inizio del 2013 con declaratoria di prescrizione del reato;
- che il 22 febbraio 2013 egli aveva notiziato formalmente la Guardia di Finanza riguardo all'esito di quel procedimento e, soprattutto, alle "... lacune ..." che, a dire del caratterizzavano il rapporto di polizia giudiziaria stilato a proprio carico;
- che nel 2017 la Guardia di Finanza aveva avviato un'inchiesta disciplinare nei confronti del

Lamentando che tuttavia, il 29 gennaio 2018, l'Amministrazione gli aveva negato il predetto accesso a motivo dell'inammissibilità di un controllo generalizzato sull'operato della P.A. sancita dall'art. 24 comma 3 della legge n° 241/1990, il ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 6 febbraio 2018.

Con nota inviata a questa Commissione il 22 di quello stesso mese il comando provinciale in epigrafe, dopo aver espresso l'avviso secondo cui non fosse dovuta una risposta alla segnalazione inviata dal il 22 febbraio 2013 ed aver altresì postulato che le "... lacune ..." ivi lamentate dovessero semmai tradursi in doglianze dell'odierno ricorrente nel pregresso giudizio penale, ha comunque precisato di non aver dato alcun seguito a quella segnalazione: anche perché nessuna osservazione era mai pervenuta dall'autorità giudiziaria destinataria del rapporto censurato dal ricorrente stesso.

DIRITTO

In buona sostanza l'Amministrazione in epigrafe ha evidenziato di non aver materialmente adottato alcun provvedimento, neppure di esplicita archiviazione, rispetto alla segnalazione inviata dal

..... il 22 febbraio 2013.

Pertanto, non sussistendo materialmente alcun atto rispetto al quale poter concretamente esercitare l'accesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per inesistenza dei documenti chiesti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La società S.r.l. presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia delle dichiarazioni rese agli ispettori, in sede di accertamento, da alcuni lavoratori, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo della società a seguito della ricezione del verbale unico di accertamento e notificazione del 16.10.2017, contenente contestazioni in materia di lavoro,

L'Ufficio ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento la società si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria ribadendo di avere applicato le disposizioni di cui al D.M. 757/1994 e di aver aderito all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze del Consiglio di Stato sez VI n. 4035/2013, 863/2014, 5779/14.

Nella seduta del 18/1/2018 la Commissione emanava un'ordinanza istruttoria ritenendo necessario, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, degli orientamenti della Commissione e della giurisprudenza amministrativa, acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dalla ricorrente, corredata dalla pertinente documentazione, in ordine:

- a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro;
- b) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

In data 23/2/2018 l'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui fornisce i chiarimenti richiesti rilevando, altresì, che non è stata presentata nessuna denuncia all'Autorità giudiziaria. Anche la società ha fatto pervenire una nota alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ribadisce, preliminarmente, che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto.

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Non colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il verbale non è un atto direttamente impugnabile in giudizio. Si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e non l'interesse all'accesso né la sua attualità che, nel caso di specie, ha, tra l'altro, natura endoprocedimentale.

Fatta tale premessa e letti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione la Commissione ritiene il ricorso fondato in relazione alle dichiarazioni rese da lavoratori che non risultano più alle dipendenze della società, ivi comprese quelle rese dalla Sig.ra, anch'essa licenziata.

Il ricorso, va, invece respinto in relazione alle dichiarazioni rese da lavoratori ancora in servizio alla luce dell'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994, disposto invocato dall'Amministrazione e che la Commissione non ha il potere di disapplicare.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.

Ricorrente: - Cooperativa Sociale Servizi Sanitari

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo al verbale unico di accertamento e notificazione contenente contestazioni in materia di lavoro, emesso a carico della società e del legale rappresentante *pro tempore*, ivi comprese le dichiarazioni rese agli ispettori, in sede di accertamento, da alcuni lavoratori, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo della società.

L'Ufficio ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria ribadendo di avere applicato le disposizioni di cui al D.M. 757/1994 e di aver aderito all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze del Consiglio di Stato sez VI n. 4035/2013, 863/2014, 5779/14.

Nella seduta del 18/1/2018 la Commissione emanava un'ordinanza istruttoria ritenendo necessario, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, degli orientamenti della Commissione e della giurisprudenza amministrativa, acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dalla ricorrente, corredata dalla pertinente documentazione, in ordine:

- a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro;
- b) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

In data 23/2/2018 l'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui fornisce i chiarimenti richiesti rilevando, altresì, che non è stata presentata nessuna denuncia all'Autorità giudiziaria. Anche la società ha fatto pervenire una nota alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ribadisce, preliminarmente, che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto.

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Né colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il verbale non è un atto direttamente impugnabile in giudizio. Si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e non l'interesse all'accesso né la sua attualità che, nel caso di specie, ha, tra l'altro, natura endoprocedimentale.

Fatta tale premessa e letti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione la Commissione ritiene il ricorso fondato in relazione alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice Sig.ra (uniche rese in fase ispettiva) atteso che la stessa non risulta più alle dipendenze della società, essendo stata licenziata in data 8/1/2018.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGID – Agenzia per l'Italia digitale

FATTO

Il Sig. ha partecipato ad una procedura selettiva indetta dall'Amministrazione per il profilo AR.9.2 - - - -, per il quale erano richieste n. risorse.

All'esito della procedura, dopo aver partecipato alla fase orale, deducendo di non essersi utilmente collocato neanche tra gli idonei, essendo invece individuata come unica potenziale vincitrice la dott.ssa, con punti/60, ha formulato un'istanza di accesso ai seguenti atti e documenti:

- provvedimenti di nomina e sostituzione dei componenti della Commissione di selezione;
- verbali della Commissione di selezione, ivi incluse le schede di valutazione;
- curriculum vitae dei candidati al profilo Codice candidatura: - - -, per il quale erano richieste n. risorse;

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva che l'istanza di accesso era stata erroneamente indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria, anziché a quello PEC, a ciò deputato, manifestando, comunque, la volontà di consentire l'accesso nei termini indicati dalla Commissione.

DIRITTO

La Commissione, premesso che l'interesse all'accesso dell'istante sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione ad una procedura selettiva, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, tenuto conto della disponibilità manifestata dall'Amministrazione all'accoglimento dell'istanza, ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere invitando l'Agenzia a contattare l'istante per l'individuazione della concrete modalità di trasmissione della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Idrografico della Marina

FATTO

Il Sig., in data 23 dicembre 2017 ha rivolto all'Istituto Idrografico della Marina richiesta formale di accesso, con estrazione di copia, della seguente documentazione:

- copia del processo verbale nr. del 26 luglio 2017;
- estratto dei documenti comprovanti l'effettiva consumazione del pasto nei giorni in contestazione.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver ricevuto una richiesta di versamento di una somma quale corrispettivo di n. pasti consumati tra il 2010 ed il 2014 (periodo in cui questo ricorrente prestò servizio, in qualità di Ufficiale superiore della Marina Militare, presso l'Istituto Idrografico della Marina), in giornate lavorative nelle quali egli non avrebbe raggiunto l'orario minimo di servizio previsto dalla normativa per maturare il diritto al trattamento gratuito.

Ha, pertanto, indicato la necessità di voler tutelare i propri diritti o interessi, in relazione alla necessità di verificare se la costituzione in mora fosse fondata e per poter eventualmente proporre memorie o inoltrare ricorso gerarchico o giurisdizionale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento da un lato in ragione della natura endoprocedimentale dell'accesso, dall'altro alla luce del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di – Sede di

FATTO

La sig.ra, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale di, ha dedotto di aver ricevuto, in data 2/11/2017, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di-..... il Verbale unico di accertamento e notificazione protocollo n°/..... del 16/10/2017, contenente plurimi addebiti riguardanti, tra l'altro la violazione di norme in materia di rapporti di lavoro, omissioni contributive e la tenuta di registri e libri obbligatori.

In data 15/12/2017, per il tramite del difensore inoltrava a mezzo pec un'istanza di accesso agli atti del procedimento conclusosi con il predetto verbale ed, in particolare delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni agli ispettori.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui insiste per la legittimità del diniego e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti che hanno reso dichiarazioni nell'ambito del procedimento, e che sono nominativamente indicati nel verbale notificato all'istante e dallo stesso prodotto in questa sede, i quali assumono la veste di controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'Amministrazione, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell'anno 2017 presso la Prefettura di

Deducendo che la risposta della Prefettura del 16/2/2018 non fosse soddisfacente della sua richiesta ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che, in effetti, la domanda della ricorrente non era stata ancora protocollata comunicando di aver contestualmente provveduto agli adempimenti necessari per l'avvio dell'istruttoria, trasmettendo gli atti alla Questura di, competente per il rilascio del rapporto informativo.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'interessata dello stato del procedimento, dichiara sul punto l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

La Commissione, per il resto ed anche per ragioni di economia procedimentale, tenuto conto che l'istanza di accesso era, comunque, genericamente rivolta anche ad ottenere gli atti contenuti nel fascicolo dell'istante, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e dunque ritiene che l'istante abbia diritto di prendere visione o estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che lo riguarda - ad eccezione degli atti per i quali sussista una specifica sottrazione all'accesso sulla base della normativa primaria o regolamentare - venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il sig., formulava alla Stazione Carabinieri di richiesta di accesso al verbale o alla relazione di servizio redatti a seguito dell'intervento eseguito in data 15/12/2017 presso l'immobile di cui è comproprietario insieme al fratello, per conoscere la i rilievi effettuati, con particolare riguardo alla situazione di occupazione dell'immobile, che assume essere abitato da terzi senza titolo.

Avverso il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante proponeva ricorso al Difensore civico della Regione il quale trasmetteva gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria indicando di aver ricevuto una formale istanza di accesso tramite raccomandata a/r solo in data 16/1/2018 essendo la precedente una mail informale e di aver informato di tale accesso i soggetti controinteressati, in relazione ai quali non era ancora decorso il termine per formulare opposizione.

Con nota del 6.3.2018 l'Amministrazione ha comunicato alla Commissione il formale provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso (del 5.3.2018) nel quale rileva che l'ostensione del documento richiesto potrebbe recare pregiudizio alla conduzione di indagini su eventuali reati e sul loro perseguimento, nonché alla protezione di dati personali di terzi controinteressati.

DIRITTO

La Commissione, riservata ogni valutazione, invita l'Amministrazione ad indicare specificamente se ritiene di negare l'accesso sulla base di una specifica disposizione regolamentare ovvero se sussiste un segreto di indagine sull'atto richiesto, non essendo sufficiente il generico pregiudizio alle attività di indagine che è stato evidenziato nel provvedimento di rigetto, anche tenuto conto della circostanza, dedotta dalla stessa Amministrazione, secondo la quale l'intervento è avvenuto alla presenza di un delegato dell'istante al quale sono stati comunicati oralmente gli esiti, da parte del personale operante.

Parimenti non appare sufficiente invocare a sostegno del provvedimento di rigetto generiche esigenze di tutela della riservatezza di terzi, dei quali dovranno essere esaminate eventuali opposizioni, operando, poi, ove occorra, un bilanciamento dei contrapposti interessi.

A tale riguardo appare necessario che l'Amministrazione comunichi alla Commissione le eventuali opposizioni dei controinteressati, ai fini della decisione del ricorso.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione ed a trasmettere le opposizioni eventualmente formulate dai controinteressati, interrompendo nel frattempo i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

FATTO

Il Sig. ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad aver copia degli *“atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017 - 2019, quale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e relativa autorizzazione ad assumere per il medesimo triennio, con attenzione al profilo professionale di Funzionario amministrativo”*, deducendo di avere interesse a conoscere la documentazione richiesta in quanto classificato come idoneo non vincitore ad un concorso come funzionario nei ruoli dell'ex UNIRE/ASSI.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva che nel 2017 non ha elaborato nessun documento, che l'ultima programmazione triennale del fabbisogno di personale adottata dall'Amministrazione è relativa al triennio 2015-2017 e che le richieste ad assumere a valere sulle graduatorie vigenti e nei limiti dei budget per le assunzioni sono state autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica e interamente utilizzate dall'Amministrazione.

L'Amministrazione deduce, infine, che è intervenuta la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2018 e, di conseguenza, sta predisponendo il piano dei fabbisogni 2018 – 2020.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'Amministrazione ha fatto presente nella sua memoria che non esistono i documenti richiesti atteso che, per l'anno 2017, non ha elaborato nessun documento ed il piano dei fabbisogni 2018-2020 è ancora in fase di predisposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. si è rivolto alla Commissione deducendo di aver presentato nel 2015 domanda finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana e di aver, invano, inviato mail di sollecito al Ministero dell'Interno senza mai ricevere notizie sullo stato pratica.

Chiede, pertanto, alla Commissione *“di obbligare il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze affinché codesto Ufficio voglia procedere alla concessione dell'invocata cittadinanza”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto non rientra tra i poteri della Commissione quello di sindacare l'inerzia o il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo diretto alla concessione della cittadinanza dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il, Ufficio Ambito Territoriale di, Liceo Artistico Statale, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il professore ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., in data 29.11.2016, ha reiterato l'atto di diffida e messa in mora e di significazione datata 30.5.2015, dell'intimazione ai sensi della legge n. 241 del 1990, dell'art. 328 c.p. del 14.9.2015 e dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 *ter* della legge n. 273 del 1995 del 4.5.2016.

Espone il ricorrente nel predetto atto che la Corte di Cassazione - V sez. penale, con sentenza n. / ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla dirigente scolastica dott.ssa avverso la sentenza della Corte di Appello di /

Prosegue il ricorrente rappresentando di avere presentato presso il Liceo resistente, nel corso dell'anno 2004, una richiesta di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999 affinché fosse trasmessa per via gerarchica all'ufficio competente della Regione ed alla Commissione medica di verifica. La Corte di Appello con la predetta sentenza ha riconosciuto la dott.ssa colpevole di falso materiale ed ideologico, per avere consapevolmente alterato il contenuto della istanza di collocamento mirato, creando una fotocopia parziale mediante copertura con foglio bianco di gran parte del suo contenuto e, per avere trasmesso alla Commissione medica la fotocopia parziale attestandone la conformità all'originale.

L'avv., ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento d'ufficio del provvedimento - decreto di dispensa dal servizio del professore ricorrente del 20.9.2005 e per l'effetto la reintegra nel posto di lavoro.

Per quel che attiene la competenza di questa Commissione, il ricorrente chiede il riscontro all'istanza di accesso del 30.5.2015 ed in particolare ai documenti di cui ai punti n. da 1 a 9 inerenti la vicenda lavorativa del ricorrente stesso.

Quest'ultimo, infatti, aveva presentato in data 30.5.2015, un atto di diffida e messa in mora contenente, tra l'altro, una richiesta di accesso ai documenti di cui ai punti da 1 a 9, in ordine alla quale sembrerebbe, sulla base dei documenti allegati al gravame, essersi formato il silenzio diniego. Pertanto, a seguito del sopravvenire di fatti nuovi, ossia l'emanazione della sentenza n. / della Corte di Cassazione - V sez. penale, dalla quale scaturisce una diversa prospettiva dell'interesse giuridicamente rilevante, ossia l'annullamento d'ufficio del provvedimento - decreto di dispensa dal

servizio del professore ricorrente del 20.9.2005 e per l'effetto la reintegra nel posto di lavoro, il professore ricorrente ha chiesto il riscontro all'istanza di accesso del 30.5.2015

Le amministrazioni resistenti non hanno fornito riscontri nei termini, integrandosi, così, la fattispecie del silenzio rigetto. Avverso tali condotte inerti il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., il 30.1.2017 ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Commissione, con decisione del 28 febbraio 2017, ha accolto il ricorso affermando che la nuova richiesta del ricorrente, costituita dall'allegazione della precedente del 30.5.2015, punti da 1 a 9, in presenza dei fatti nuovi narrati e della nuova prospettazione dell'interesse all'accesso, sia meritevole di accoglimento trattandosi di documenti tutti che lo riguardano e che attengono la richiesta di reintegra nel posto di lavoro.

Successivamente, con memoria trasmessa alla Commissione, il ricorrente ha comunicato che le amministrazioni resistenti, a seguito della decisione della Commissione, sono rimaste inerti.

Pertanto, in data 2 dicembre 2017, il prof. tramite l'avv., in data 29.11.2016, ha reiterato l'atto di diffida e messa in mora e di significazione datata 30.5.2015, l'intimazione ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'art. 328 c.p. del 14.9.2015 e dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 *ter* della legge n. 273 del 1995 del 4.5.2016, trasmettendola per conoscenza alla Commissione.

E' pervenuta memoria con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il – Ambito Territoriale di, espone di avere già dato riscontro al ricorrente in data 6.7.2015, nota prot. n./..... Con tale nota l'amministrazione rappresentava che “non si individuano all'interno dell'USR, in tutte le articolazioni, responsabili dell'istruttoria concernente la reintegra del posto di lavoro, relativa al personale docente di cui fa parte il prof., in quanto, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n.275/1999 e della successiva CM 205/ 2000, la competenza in materia di stato giuridico dei docenti, e quindi il loro licenziamento e loro eventuale successiva reintegra, fa capo al Dirigente dell'Istituzione scolastica sede di servizio del docente. Che ogni valutazione circa l'“annullamento” del provvedimento di dispensa del servizio dovrà essere compiuta dal Dirigente scolastico, alla luce delle disposizioni vigenti che riconoscono al Dirigente scolastico la competenza in materia di stato giuridico del personale docente ed ATA”.

Il Liceo artistico statale via in, nella propria memoria ha ricostruito la presente vicenda a partire dal 1.9.2016, data di insediamento dell'attuale dirigente scolastica. Tra l'altro, il liceo artistico rappresenta di avere fornito, in data 15.6.2017, al ricorrente la propria disponibilità a fornire i documenti richiesti, previa verifica degli atti ancora in proprio possesso. Al contempo, l'amministrazione ha chiesto al ricorrente di identificare meglio i documenti oggetto dell'accesso, in considerazione degli impegni conseguenti agli esami di stato 2017. Il prof., non ha dato riscontro a

tale ultima comunicazione ed ha presentato un esposto/denuncia nei confronti della dirigente scolastica presso la stazione Carabinieri di -

L'Ufficio Scolastico Regionale per il - Ufficio nella memoria trasmessa alla Commissione, ha sinteticamente ricostruito la vicenda lavorativa del docente ricorrente ed ha comunicato che tutti i documenti in proprio possesso sono già detenuti dal ricorrente stesso, per essere stati ostesi nel corso degli anni.

DIRITTO

La Commissione non può che rigettare il ricorso dovendo l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti e interessi, atteso che non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione ad ottemperare alle proprie decisioni, anche se istruttorie o interlocutorie.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi

FATTO

La ricorrente aveva chiesto all'Agenzia resistente di potere conoscere il numero degli invii telematici delle dichiarazioni effettuati, dal 2010 al 2017, dal sig., quale intermediario, per conto dei propri clienti; la ricorrente aveva chiesto all'amministrazione di considerare nel computo tutti i tipi di dichiarazioni. Motiva la ricorrente che i chiesti documenti erano necessari per tutelare i propri diritti nel giudizio di secondo grado - r.g. n. / – presentato avverso la sentenza con la quale il Tribunale di – sez. Lavoro ha rigettato il ricorso per illegittimo licenziamento effettuato dall'ex datore di lavoro sig. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 6.12.2017 conosciuto dalla ricorrente in data 18.12.2017, aveva negato il chiesto accesso per inesistenza dei documenti; espone infatti l'amministrazione che le informazioni richieste non sono contenute in nessun documento.

Il provvedimento di diniego era stato impugnato dalla ricorrente, in data 17.1.2018, innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame era stato notificato al controinteressato, il quale aveva presentato una memoria alla Commissione. Esponeva l'ex datore di lavoro della ricorrente che i documenti richiesti contengono dati sensibili e dati relativi ad interessi professionali e finanziari propri e dei clienti, coperti dal segreto professionale. Ricordava il controinteressato che in sede di Appello non è possibile produrre nuove prove, che il Tribunale di primo grado aveva già ammesso l'acquisizione documentale delle dichiarazioni dei redditi del controinteressato dagli anni 2012 al 2015 e, infine, esponeva di avere presentato una denuncia/querela per minacce contro il sig., fratello della ricorrente.

La ricorrente aveva trasmesso un'ulteriore memoria alla Commissione con la quale ricordava che un ricorso analogo era stata accolto dalla Commissione, con decisione del 18.1.2018. In tale fattispecie il diniego dell'amministrazione si fondava sull'opposizione formulata dal controinteressato sig. e non sull'inesistenza dei chiesti documenti, come nella presente fattispecie.

La Commissione, con decisione del 16 febbraio 2018, poiché l'amministrazione aveva dichiarato di non detenere i chiesti documenti, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, in data 26 febbraio, la ricorrente ha presentato un'istanza revocatoria nella quale rileva la non veridicità delle affermazioni dell'amministrazione resistente; dichiara, infatti, la

ricorrente di avere già ottenuto i documenti oggetto dell'istanza dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di, in data 8 febbraio 2018, e che tali documenti sarebbero stati trasmessi all'Agenzia sede di provinciale di, proprio dalla sede di

DIRITTO

Procedendo all'esame del merito revocatorio la Commissione ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso di specie la Commissione si è espressa sulla base del provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente e, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fatto risultante da documenti in atti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione superiore

FATTO

Il Garante regionale dei diritti alla persona del Consiglio regionale del ha trasmesso alla Commissione, per competenza, il ricorso della sig.ra Quest'ultima espone nel gravame di avere fornito la propria disponibilità ad essere destinataria delle supplenze di cui alle convocazioni del 23 e 27 ottobre 2017, effettuate per conto dell'amministrazione resistente dall'Istituto di, classe concorso B015, per n. 4 ore settimanali. La ricorrente, benché abbia accettato la supplenza di cui alla prima convocazione, non è stata destinataria dell'incarico. Pertanto, in data 15.11.2017, la sig.ra ha chiesto di accedere ai documenti attestanti la formazione del punteggio della docente destinataria della supplenza.

Contro la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, la ricorrente si è rivolta alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione scolastica resistente ha inoltrato una memoria con la quale ha spiegato che l'Istituto di, quale amministrazione che ha gestito l'istruttoria del procedimento, ha dato riscontro alla presente richiesta ostensiva in data 18.11.2017. Aggiunge l'amministrazione che da una verifica graduatorie, al posto n. della graduatoria della classe di concorso B015, risulta presente e non, firmataria della richiesta di accesso in esame; infine, conclude parte resistente che presso l'anagrafe del comune di risulta iscritto solo

DIRITTO

La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato dall'accedente, quest'ultima non è inserita nelle graduatorie d'istituto e, pertanto, non è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti. Inoltre, l'amministrazione ha dichiarato che l'Istituto di ha dato una risposta alla richiesta ostensiva, non allegata dalla ricorrente al presente gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente: Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia – C.O.I.S.P.

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato, in qualità di legale rappresentante della segreteria della provincia di della O.S. ricorrente e responsabile della sicurezza, in data 16.10.2017 ha chiesto di accedere, in formato digitale, ad ogni atto relativo al procedimento di mobilità interna del Vice Sovrintendente, ed in particolare, ai seguenti documenti:

- A. richiesta nominativa del dirigente della Squadra mobile di per il trasferimento del Vice Sovrintendente alla Squadra mobile di
- B. istanza di rinuncia alla qualifica di video-fotosegnalatore del V. Sov. e istanza presentata a suo tempo per il conseguimento della qualifica medesima;
- C. corrispondenza con l'amministrazione centrale riguardante lo specialista V. Sov. prodromica al suo trasferimento alla Squadra Mobile di, comprese le determinazioni del Dipartimento della P.S. citate nella comunicazione prot. del 8.09.17;
- D. ogni altro documento da cui risulti la tracciabilità del processo decisionale concluso con nota prot. del 8.09.2017;
- E. ogni altro documento, anche non cognito, collegato o richiamato negli atti di cui sopra;
- F. ogni altra istanza di altri dipendenti che, alla data del 8.09.2017, avevano richiesto il proprio trasferimento alla Squadra Mobile di ed ogni documento istruttorio e decisorio ad esse collegato.

Motiva il rappresentante della O.S. ricorrente che la materia della mobilità interna rientra tra quelle oggetto di partecipazione delle OO.SS. della Polizia di Stato; ragione per la quale, in presenza di movimenti interni, le rappresentanze dei lavoratori sono titolari di un interesse qualificato a verificare se i provvedimenti siano adottati in modo legittimo e secondo criteri che garantiscano omogeneità di trattamento a tutto il personale che aspira ad essere trasferito presso un determinato ufficio. Specifica, poi, parte ricorrente che il controinteressato Vice Sovrintendente, non sarebbe stato sottoposto alla visita medica preventiva obbligatoria, di cui all'art. 41 del d.lgs n. 81 del 2008. Pertanto, sussisterebbe un interesse difensivo del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori a valutare l'opportunità di ricorrere alle autorità competenti, ove ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate, non siano idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.

La Questura resistente, con provvedimento del 9.1.2018, relativamente alla lettera F) della richiesta ostensiva ha concesso l'accesso a n. 10 istanze e non ai documenti istruttori e decisori.

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera A) ha negato l'accesso trattandosi di documenti che riguardano l'attività investigativa nei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990. Relativamente ai documenti rimanenti di cui alle lettere B), C), D), E) l'amministrazione ha riferito che il Vice Sovrintendente. e l'Assistente Capo, hanno presentato una motivata opposizione. Pertanto, conclude l'amministrazione di avere ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dei dati inerenti aspirazioni ed interessi professionali dei controinteressati.

Contro il provvedimento di parziale diniego della Questura resistente, il sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato ricorrente si è rivolto alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato ai controinteressati.

E' pervenuta una memoria con la quale la Questura di riepiloga la presente vicenda e ribadisce le motivazioni alla base del proprio diniego. Tra l'altro, l'amministrazione ricorda che il dirigente sanitario interpellato sulla necessità della ripetizione della visita medica per cambio mansione, ha rilevato che il controinteressato non è sottoposto a rischi aggiuntivi rispetto a esistenti nello svolgimento della mansione precedente.

DIRITTO

La Commissione, relativamente ai documenti di cui alla lettera F) della richiesta ostensiva, rileva la parziale cessazione della materia del contendere, per avere l'amministrazione fornito una parte dei documenti richiesti.

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera A) dell'istanza, la Commissione ricorda che la disposizione citata, ossia l'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990, sottrae dall'accesso i documenti che riguardano "le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". Pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame relativamente a tali documenti.

Con riferimento agli altri documenti, la Questura resistente ha negato l'accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dei controinteressati rispetto all'interesse della O.S. ricorrente a verificare la legittimità dell'attuazione dei criteri sulla mobilità interna.

Al riguardo, la Commissione ricorda che il d.P.R. n. 164 del 2002, stabilisce che “l’informazione successiva riguarda i criteri generali circa, tra l’altro, l’attuazione della mobilitazione interna...l’informazione successiva si attua a livello centrale e periferico”. Un recente orientamento giurisprudenziale chiarisce, poi, che il diritto di accesso è uno strumento autonomo rispetto al diritto all’informazione, sia pure entrambi fondati sullo stesso tipo di interesse e di *ratio*. La richiesta di accesso “ha carattere accessorio e complementare rispetto ai diritti di informazione, che hanno la stessa portata differenziandosi per il contenuto. Il diritto di accesso è, dunque, strumentale alla medesima finalità ed è quindi, per definizione normativa, una forma di controllo consentita e legittima in riferimento ad uno specifico settore di attività, definito dal corrispondente diritto all’informazione”.

Infine, afferma il Consiglio di Stato che la materia della mobilità è di interesse del sindacato e “quindi un interesse tipicamente collettivo, in quanto riguarda la verifica della osservanza dei criteri oggettivi attraverso il confronto di una pluralità di casi”. (C.d.S. sez. III, n. 2559 del 2012).

Nel caso di specie, pertanto, la Commissione rileva la prevalenza del diritto della O.S. a verificare la corretta attuazione dei criteri inerenti la mobilità interna.

PQM

La Commissione, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo dichiara inammissibile, in parte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

FATTO

Il ricorrente è dirigente di II Fascia Area 1 nel ruolo dei dirigenti contrattualizzati dall'amministrazione resistente dal 30/9/2014, con incarico presso il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria del Commissariato del Governo per la provincia di Il ricorrente, essendo interessato al trasferimento effettivo da a, anche attraverso gli istituti dell'invio in missione o del conferimento di incarichi, in data 18.12.2017 ha chiesto di accedere agli atti preordinati alla presenza in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del dott. Afferma il ricorrente che il controinteressato è parimenti dirigente di II Fascia Area I nel ruolo dei dirigenti contrattualizzati del Ministero resistente, dal 30/9/2014, reclutato con le medesime modalità del ricorrente (corso-concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, medesima edizione, la quinta, conclusasi nel 2013).

Esponde il ricorrente che è in corso un giudizio innanzi la Corte di Appello di, avente ad oggetto, fra le altre cose, il riconoscimento del diritto del ricorrente alla partecipazione alle procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, diritto già riconosciuto in primo grado con condanna dell'amministrazione ad adempiere e risarcire il danno.

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'8.1.2018, ha negato il chiesto accesso chiarendo che il controinteressato è stato temporaneamente richiesto per esigenze di servizio dall'amministrazione citata. Pertanto, l'amministrazione conclude ritenendo che non si sia verificato un pregiudizio della posizione del ricorrente.

Contro il provvedimento di diniego dell'8.1.2018, il ricorrente si è rivolto alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione ha inoltrato una memoria in data 28.2.2018, con la quale ha ulteriormente chiarito la motivazione alla base del proprio diniego evidenziando che il controinteressato non è stato trasferito a seguito di una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs n. 165 del 2001 e che, pertanto, il ricorrente non è titolare di un interesse qualificato.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, pur noto al ricorrente per averlo menzionato nel presente gravame.

Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

FATTO

Il ricorrente è dirigente di II Fascia Area 1 nel ruolo dei dirigenti contrattualizzati dall'amministrazione resistente dal 30/9/2014, con incarico presso il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria del Commissariato del Governo per la provincia di Il ricorrente, essendo interessato al trasferimento effettivo da a, anche attraverso gli istituti dell'invio in missione o del conferimento di incarichi, in data 15.12.2017 ha chiesto di accedere agli atti preordinati alla presenza in servizio presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Uff. Affari Generali e Giuridici - Sett. Ammin. Contabile) del collega dott. Afferma il ricorrente che il controinteressato è parimenti dirigente di II Fascia Area I nel ruolo dei dirigenti contrattualizzati del Ministero resistente, dal 30/9/2014, reclutato con le medesime modalità del ricorrente (corso-concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, medesima edizione, la quinta, conclusasi nel 2013).

Esponde il ricorrente che è in corso un giudizio innanzi la Corte di Appello di, avente ad oggetto, fra le altre cose, il riconoscimento del diritto del ricorrente alla partecipazione alle procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, diritto già riconosciuto in primo grado con condanna dell'amministrazione ad adempiere e risarcire il danno.

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'8.1.2018, ha negato il chiesto accesso chiarendo che il controinteressato è stato temporaneamente richiesto per esigenze di servizio dall'amministrazione citata. Pertanto, l'amministrazione conclude ritenendo che non si sia verificato un pregiudizio della posizione del ricorrente.

Contro il provvedimento di diniego dell'8.1.2018, il ricorrente si è rivolto alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione ha inoltrato una memoria in data 28.2.2018, con la quale ha ulteriormente chiarito la motivazione alla base del proprio diniego evidenziando che il controinteressato non è stato trasferito a seguito di una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs n. 165 del 2001 e che, pertanto, il ricorrente non è titolare di un interesse qualificato.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, pur noto al ricorrente per averlo menzionato nel presente gravame.

Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali – Servizio per il personale delle magistrature

FATTO

La ricorrente, quale partecipante al concorso a 45 posti di Referendario T.A.R. del ruolo della G. A. bandito con D.P.C.M. 29 dicembre 2014 non ammessa alle prove orali, ha comunicato alla Commissione di avere chiesto di accedere a tutti gli scritti di tutti i candidati ammessi agli orali ed ai relativi verbali; dopo che la Commissione esaminatrice ha concesso l'accesso solo agli elaborati di tre candidati, la dott.ssa in data 9 febbraio 2018, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione resistente, la quale ha ricostruito la presente vicenda. Narra l'amministrazione che la ricorrente, con mail del 18 ottobre 2017, ha chiesto di "vedere i verbali, sia della valutazione dei titoli sia di quella degli scritti". La Commissione ha risposto l'8 novembre 2017, trasmettendo alla PCM copia i seguenti documenti riguardanti la ricorrente: n. 4 elaborati scritti, il verbale dei criteri di valutazione dei titoli, il verbale dei criteri di valutazione delle prove scritte, la scheda di valutazione titoli, scheda di valutazione elaborati e verbale correzione prove scritte.

Con mail del 3 novembre, la dott.ssa ha chiesto all'Amministrazione di pubblicare gli elaborati dei candidati che avevano superato le prove scritte e dei relativi verbali. Con nota del 29 novembre 2017 la Commissione ha risposto che "non esiste alcun obbligo di legge o di regolamento che preveda, a carico dell'Amministrazione, l'adempimento richiesto dall'istante".

Con mail dell'11 dicembre, la ricorrente, ha ribadito di volere accedere ai documenti di cui alla mail del 3 novembre. La Commissione esaminatrice, in data 19 dicembre ha trasmesso alla P.C.M. affinché li trasmettesse all'accedente, gli elaborati del candidato con il miglior voto, del candidato con voto medio e di uno dei candidati collocati *ex aequo* con minor voto, con le relative schede di valutazione e il verbale di correzione. Aggiunge la Commissione esaminatrice di non rilevare in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 241 del 1990.

Con mail dell'8 gennaio 2018, la dott.ssa ha chiesto nuovamente di "vedere gli scritti di tutti i candidati ammessi agli orali insieme con tutti i verbali che li riguardano".

La Commissione esaminatrice non ha fornito riscontro, ritenendo sufficiente la produzione della documentazione necessaria all'eventuale ricorso in giudizio avverso la valutazione negativa delle prove scritte. Conclude l'amministrazione affermando di avere ricevuto, in data 22 febbraio 2018, tutta la documentazione inerente il concorso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale rappresenta di avere inviato alla ricorrente con pec il provvedimento di parziale accoglimento dell'accesso in data 27 dicembre 2017 e che, in data 21 febbraio 2018, la Commissione esaminatrice le ha consegnato tutti i documenti concorsuali; pertanto, l'ufficio afferma di stare per contattare la ricorrente per consentire il chiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione chiede all'amministrazione resistente di volere comunicare l'avvenuto ulteriore accesso ai restanti documenti. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Organizzazione

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2017 – D.D.G. 10 novembre 2017 – ed è risultato inserito nell'elenco dei candidati partecipanti alla procedura ma non valutati in quanto non in possesso di un punteggio utile ai fini della valutazione – tab. II DDG 29 dicembre 2017. Al fine di verificare la legittimità della procedura selettiva e valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale, il ricorrente in data 3 gennaio 2018, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla procedura dei candidati del profilo professionale di assistente amministrativo gestionale – posizione di partenza F4, dalla quale possa evincersi il possesso dei requisiti specifici ed i titoli dichiarati limitatamente a n. candidati indicati nell'istanza;
2. verbali della commissione di valutazione, ai sensi del DDG 4 dicembre 2017 allegato alla circolare n. 285 n. 285 della DG organizzazione del 4 dicembre 2017 e successive integrazioni, evidenziando l'avvenuto accertamento dei requisiti di ammissibilità e di avvenuta valutazione dei titoli dichiarati, di cui agli artt. 2, 4 e 5 del bando di cui al DDG 10 novembre 2017 n. 1610.

Contro la fattispecie di silenzio diniego, il ricorrente si è rivolto alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorrente quale partecipante alla procedura selettiva di cui alle premesse in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo la Commissione ricorda che, la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a

documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, in tale fattispecie l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, e pertanto, non è necessario che il ricorrente motivi la propria istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Direzione generale – sede di

FATTO

Il ricorrente ha chiesto in date 27 e 28 dicembre .2017 di conoscere lo stato della domanda di rimborso del 75% contributi speciali versati al Fondo Speciale degli Esattoriali, presentata il 17.8.2017.

Contro la fattispecie di silenzio diniego, il ricorrente si è rivolto alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione ha comunicato di avere contattato le tre sedi coinvolte per la definizione della pratica e di stare concertando l'esito della domanda; aggiunge l'amministrazione di avere informato parte ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la richiesta ostensiva ha ad oggetto informazioni, come tali escluse dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Tecnologico Statale

FATTO

Il ricorrente, in qualità di RSU e RSL dell'Istituto resistente, in data 18.12.2017, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- 1) copia dei tabulati di distribuzione del Fondo Istituto Scolastico – F.I.S. e delle risorse complessive per il salario accessorio destinato al personale, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale - per l'a.s. 2016-2017, con i nominativi del personale docente e ATA utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con tutte le risorse del salario accessorio e i relativi compensi ad ognuno corrisposti, ai fini di cui alle lettere n) e o) dell' art. 6, co. 2 del CCNL /2007;
- 2) dichiarazioni di disponibilità dei docenti e ATA a prestare attività aggiuntive e/o di intensificazione;
- 3) conferimento e accettazione degli incarichi ad ogni unità di personale docente e ATA per ciascuna attività di retribuzione accessoria, inerente al piano complessivo delle risorse (di fonte contrattuale e non contrattuale ma comunque destinate al personale);
- 4) l'eventuale dichiarazione di aver svolto, da parte di ogni unità di personale, in tutto e/o in parte, l'incarico accettato;
- 5) ogni atto e documento relativo ai compensi corrisposto per ogni attività svolta.

Espone il ricorrente di avere ricevuto l'informativa successiva, prot. 3719 del 14.9.2017, sulla distribuzione dei fondi F.I.S. per le attività ed i progetti retribuiti dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. n) del CCNL Scuola del 29.11.2007. Tale disposizione include, infatti, tra le materie di informazione successiva con le RSU “i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto”. Chiarisce il rappresentante sindacale che in sede di contrattazione integrativa è stabilito l'ammontare complessivo del fondo, nonché i criteri generali per la sua ripartizione fra ATA, docenti e dirigente scolastico.

Pertanto, motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare la corretta attuazione della contrattazione integrativa.

L'amministrazione scolastica resistente, con provvedimento del 16.1.2018, ha comunicato di non potere fornire i chiesti documenti, per avere già “consegnato quanto dovuto”; in particolare l'Istituto resistente afferma di avere già distribuito i tabulati in forma aggregata di tutti i dipendenti destinatari del

fondo e che le economie vengono riportate nel fondo dell'anno successivo, precisando le categorie del personale di provenienza.

Il provvedimento di diniego del 16.1.2018, è stato impugnato dal ricorrente mediante l'avv., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato a tutti i possibili controinteressati, quali docenti destinatari del fondo, menzionati nei tabulati consegnati in sede di contrattazione integrativa.

Chiarisce il ricorrente che il fondo d'istituto è un insieme di risorse che il Ministero dell'Università e dell'Istruzione, ogni anno, attribuisce a ciascuna scuola affinché siano retribuite le attività aggiuntive e/o per consentire l'intensificazione di determinate attività. Riguarda sia i docenti che il personale amministrativo tecnico e ausiliario. Tale fondo è calcolato su diversi parametri, il principale dei quali è il numero di docenti e non docenti in organico di diritto, e viene poi ripartito e distribuito a seguito di contrattazione con le RSU.

L'amministrazione scolastica ha inoltrato una memoria alla Commissione in data 27.2.2018, con la quale afferma di non rilevare la sussistenza di un nesso tra la richiesta di accesso ai tabulati in forma analitica e tutta la documentazione prodotta per lo svolgimento degli incarichi, ossia fogli progetto, richieste di disponibilità, incarichi etc., contenuti in 130 fascicoli. Conclude l'amministrazione scolastica affermando che tutte le tabelle relative ai compensi dei progetti sono pubblicati sul sito della scuola.

DIRITTO

Il CCNL Scuola, all'articolo 6, disciplina le relazioni sindacali negli Istituti scolastici; in particolare, il comma 2, della disposizione citata, include fra le materie oggetto di informazione successiva con le RSU ed i sindacati: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Si ricorda, poi, che secondo un recente orientamento giurisprudenziale il diritto di accesso è uno strumento autonomo rispetto al diritto all'informazione, sia pure entrambi fondati sullo stesso tipo di interesse e di *ratio*. La richiesta di accesso "ha carattere accessorio e complementare rispetto ai diritti di informazione, che hanno la stessa portata differenziandosi per il contenuto. Il diritto di accesso è, dunque, strumentale alla medesima finalità ed è quindi, per definizione normativa, una forma di controllo consentita e legittima in riferimento ad uno specifico settore di attività, definito dal corrispondente diritto all'informazione".

La O.S. ricorrente, dunque, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti inerenti le informative sindacali successive.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. Lo dichiara inammissibile per la residua parte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della
.....

FATTO

L'arch., in qualità di Presidente dell'associazione ricorrente, in data 31.9.2017, ha chiesto di accedere alla denuncia di furto presentata; ciò al fine di potere collaborare al ritrovamento dei quadri e per poter proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Espone il ricorrente di avere presentato un esposto alla Procura della Repubblica di volto al ritrovamento di alcuni quadri scomparsi della collezione dell'Ente Morale Biblioteca e Pinacoteca A seguito della formulazione della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero incaricato al G.I.P. di, il ricorrente ha consultato il relativo fascicolo. Da tale consultazione emergeva la presenza, in atti, della relazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di, dalla quale si certifica l'effettiva mancanza di n. quadri e si precisa che la Soprintendenza ha preso ufficialmente in carico le opere nel 1973, e che essendo stato accertato che le stesse sono scomparse in epoca imprecisata tra il 1914 e il 1983, reputa necessario comunicare l'esito dell'indagine al fine di invitare la Soprintendenza e la a formalizzare la denuncia di furto "oggi per allora" per il corretto inserimento in banca.

Contro la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, l'arch. si è rivolto alla Commissione, in data 16.1.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del gravame, per essere stato presentato in data 16.1.2018, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, decorrente dalla formazione del silenzio diniego avvenuta in data 1.11.2017.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.